

Roma
21 aprile 2020
Prot. UCR/000766

Agli Associati

Loro sedi

Emergenza COVID-19

Modalità operative per il rilascio delle garanzie di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23

Si comunica che sono state concordate tra da SACE e da ABI le modalità operative per l'accesso fino al 31 dicembre 2020 alla garanzia per finanziamenti sotto qualsiasi forma erogati alle imprese colpite dall'epidemia Covid-19, di cui all'art. 1 del Decreto legge 8 aprile 2020 n. 23, da parte di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia.

Di seguito si illustrano i principali contenuti delle modalità operative, con particolare riferimento al rilascio della garanzia, sulle quali si richiama la massima attenzione e l'immediato impegno attuativo degli Associati.

Si riporta in allegato il "Manuale Operativo", le "Condizioni generali" del contratto di garanzia e tutti i relativi allegati.

La SACE ha predisposto un apposito portale www.sacesimest.it/garanziaitalia attraverso il quale le banche potranno presentare le domande di garanzia e ottenere le relative risposte di ammissione in tempi brevi.

La banca che intende richiedere la garanzia deve aderire alle “Condizioni generali” e ai relativi allegati, mediante sottoscrizione in firma digitale dell’“Atto di Adesione” riportato sempre nelle “Condizioni generali” ed inviare lo stesso, via PEC, all’indirizzo SACEgaranziaitalia@pec.it.

Oltre al portale “Garanzia Italia” specificamente dedicato alle banche, sul sito della SACE è anche disponibile per gli operatori (banche e imprese) un simulatore in grado di restituire in particolare l’importo finanziabile a fronte di parametri economici e finanziari riferiti al 2019 e comunicati dall’impresa.

Si ricorda che – ai fini del rilascio della garanzia - è prevista una procedura “semplificata” in favore di imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e con un ammontare del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro, mentre per le imprese con fatturato e dipendenti superiori alle soglie anzidette, il rilascio della copertura è decisa con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sulla base dell’istruttoria SACE.

La valutazione dei requisiti di accesso alla garanzia si basano sostanzialmente sulle dichiarazioni rese dall’impresa e le banche dovranno effettuare una istruttoria secondo quanto previsto dalla regolamentazione vigente sulla base di quanto dichiarato dall’Impresa Beneficiaria.

La banca dovrà dichiarare che:

- a) ha concluso con esito positivo le procedure di conoscenza del cliente (ivi incluse le verifiche in materia di antiriciclaggio, contrasto al finanziamento del terrorismo, sanzioni ed embarghi);
- b) ha verificato che il costo del Finanziamento, composto da (i) remunerazione della Garanzia SACE, (ii) commissioni (comunque limitate al recupero dei costi) e (iii) tasso di interesse applicato dalla banca è inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal Soggetto Finanziatore per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della Garanzia SACE;
- c) sulla base dei dati e delle dichiarazioni forniti dall’Impresa Beneficiaria nella Richiesta di Finanziamento, l’Impresa Beneficiaria non rientrava, alla data del 31 dicembre 2019, nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014;

- d) alla data del 29 febbraio 2020, l'impresa non aveva esposizioni deteriorate presso il settore bancario;
- e) l'importo del Finanziamento, non è superiore a quanto previsto dal DL "Liquidità";
- f) secondo quanto dichiarato dall'Impresa nella Richiesta di Finanziamento, l'importo del finanziamento rispetta i criteri indicati da SACE nel regolamento di garanzia.
- g) all'esito della concessione del Finanziamento, l'ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti dell'Impresa Beneficiaria risulta superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data del 9 aprile 2020, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute fra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito fra le parti prima della suddetta data.

L'eventuale non veridicità delle informazioni fornite dall'impresa alla banca riguardo ai punti c), e) e f) di cui sopra non determineranno in alcun caso il venir meno della garanzia da parte della SACE.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Gianfranco Torriero
Vice Direttore Generale

Giovanni Sabatini
Direttore Generale

Antonio Patuelli
Presidente

ALLEGATI

Emergenza Covid19



Garanzia dello Stato su finanziamenti concessi dalle banche

Manuale Operativo

Roma, 20 aprile 2020

Indice

1. Normativa di riferimento	4
2. Caratteristiche dell'intervento	4
2.1 Soggetti coinvolti	4
2.2 Tipologia e caratteristiche dei finanziamenti ammessi a garanzia	5
2.3 Tipologia e caratteristiche della garanzia SACE	7
2.4 Disposizioni transitorie emissione della garanzia successiva all'erogazione	8
3. Accreditamento del soggetto finanziatore al Portale Garanzia Italia	9
4. Processo per l'ottenimento della garanzia SACE	11
5. Procedura semplificata	11
5.1. Fase 1: richiesta di finanziamento assistito da garanzia SACE da parte dell'impresa al soggetto finanziatore	11
5.2. Fase 2: richiesta della garanzia SACE da parte del soggetto finanziatore	12
5.2.1 Istruttoria e delibera del soggetto finanziatore	12
5.2.2 Archiviazione della documentazione a supporto della richiesta di garanzia SACE	14
5.2.3 Richiesta della garanzia SACE da parte del soggetto finanziatore	14
5.3 Fase 3: Esito della richiesta di garanzia SACE	14
5.4 Fase 4: Erogazione del finanziamento	15
6. Procedura "ordinaria" riservata alle Grandi Imprese	16
7. Monitoraggio Periodico	18
8. Azioni successive all'ottenimento della Garanzia	18
Allegato 1 - Esempi di calcolo dell'importo massimo del prestito assumibile	20
Allegato 2 - Scheda Prodotto Finanziamenti Garanzia Italia	22

Allegato 3 - Richiesta di accreditamento al Portale Garanzia Italia.....	25
Allegato 4 - Contatti	27

1. Normativa di riferimento

L'art. 1 comma 1 del Decreto Legge n. 23 dell'8 aprile 2020 (il "Decreto"), al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia colpite dall'epidemia Covid-19, diverse dalle banche e altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, ha previsto la possibilità per SACE S.p.A. di concedere garanzie fino al 31 dicembre 2020, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese.

A tal fine, gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. non superano l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi di euro sono destinati a supporto di piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, che abbiano, per quelle ammissibili alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo stesso ai sensi del Decreto Legge n. 23 dell'8 aprile 2020 e del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18.

Le garanzie ai sensi del Decreto vengono rilasciate da SACE nel rispetto delle previsioni normative e fino a completo utilizzo delle somme messe complessivamente a disposizione.

2. Caratteristiche dell'intervento

2.1 Soggetti coinvolti

- **Soggetto finanziatore:** banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma.
- **SACE S.p.A.:** concedente, fino al 31 dicembre 2020, le garanzie che beneficiano della controgaranzia dello Stato ai sensi del Decreto.

- **Imprese (beneficiarie):** qualsiasi tipologia di impresa, diversa da banche ed altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, indipendentemente dalla dimensione, dal settore di attività¹ e dalla forma giuridica, in possesso dei seguenti requisiti:
 - sede legale in Italia
 - non identificate come aziende in difficoltà al 31 dicembre 2019 ai sensi dei regolamenti Europei, e che, alla data del 29 febbraio 2020, non risultavano segnalate tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea, ma che hanno affrontato o che si sono trovate in una situazione di difficoltà a seguito dell'epidemia di Covid-19
 - con riferimento alle piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, che abbiano, per quelle ammissibili alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dichiarazione di aver pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo stesso ai sensi del Decreto Legge n. 23 dell'8 aprile 2020 e del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18.

2.2 Tipologia e caratteristiche dei finanziamenti ammessi a garanzia

Sono ammessi a garanzia nuovi finanziamenti che siano:

- **concessi nel rispetto di quanto previsto dal Decreto** stesso, nel presente Manuale Operativo e nelle Condizioni Generali - Garanzia Italia ("**CG**") e relativi allegati
- **erogati** dal 9 aprile sino al 31 dicembre 2020²

¹ Sono incluse anche le imprese appartenenti ai settori agricoli e ittici di cui al REGOLAMENTO (UE) N. 702/2014, sugli aiuti a favore di alcune microimprese e piccole e medie imprese attive nel settore agricolo e forestale, e al REGOLAMENTO (UE) N. 1388/2014, sugli aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

² Ai sensi del Decreto, art. 1, comma 1, SACE potrà concedere garanzie fino al 31 dicembre 2020.

- **destinati** a sostenere costi del personale, investimenti (escluse le acquisizioni di partecipazioni societarie) o capitale circolante per stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia. Non sono ammesse operazioni di rifinanziamento.

I finanziamenti per essere ammissibili alla garanzia SACE dovranno presentare (tra l'altro) le seguenti caratteristiche:

- **durata totale** non superiore a 6 anni
- **periodo di preammortamento** fino a 24 mesi (comprensivo del preammortamento tecnico necessario per allineare la scadenza delle rate al primo trimestre solare successivo alla data di erogazione del finanziamento). Non saranno ammessi preammortamenti di durata rappresentata da frazione di anno ma solo per multipli di 6 mesi
- **piano di ammortamento** Italiano con rata a quota capitale costante
- **periodicità di pagamento delle rate** trimestrale (fine trimestre solare)
- **erogazione** in un'unica soluzione su un conto corrente dedicato dell'impresa richiedente su cui potranno transitare esclusivamente i flussi monetari relativi al finanziamento.

- Con riferimento all'importo del prestito e alla % di garanzia SACE, si rimanda allo schema seguente:

	Regola di calcolo	Criteri di identificazione del parametro
IMPORTO DEL PRESTITO ASSISTITO DA GARANZIA	<p>MAX {</p> <ul style="list-style-type: none"> • 25% del fatturato • Costi del personale x 2 <p>Rif normativo: Art. 1, comma 2, c)</p>	<p>Impresa appartenente a Gruppo {</p> <ul style="list-style-type: none"> • SI → Consolidato di Gruppo <ul style="list-style-type: none"> • Fatturato in Italia • costi del personale sostenuti in Italia • NO → bilancio individuale <ul style="list-style-type: none"> • Fatturato in Italia • costi del personale sostenuti in Italia <p>Rif normativo: Art. 1, comma 3</p>
% GARANZIA SACE	<ul style="list-style-type: none"> • Fatturato > 5Mld€: 70% • >5000 dipendenti in Italia <u>o</u> Fatturato >1,5Mld€ e ≤ 5Mld€: 80% • < 5000 dipendenti in Italia <u>e</u> Fatturato ≤ 1,5Mld€: 90% <p>Rif normativo: Art. 1, comma 2, d)</p>	<p>Impresa appartenente a Gruppo {</p> <ul style="list-style-type: none"> • SI → Consolidato di Gruppo (<u>non solo ITALIA, con riferimento al Fatturato</u>) • NO → bilancio individuale (<u>non solo ITALIA, con riferimento al Fatturato</u>) <p>Rif normativo: Art. 1, comma 4</p>

Riferimenti Normativi: si riferiscono al DL 8 aprile 2020, n23

- ai fini dell'individuazione del limite massimo di importo agevolabile, devono concorrere (secondo un concetto di cumulo) gli eventuali ulteriori finanziamenti assistiti da garanzia pubblica, anche nell'ambito delle misure messe in atto per il Covid-19. I valori di fatturato, costo del personale e numero di dipendenti si intendono verificati al momento della richiesta di finanziamento.

2.3 Tipologia e caratteristiche della garanzia SACE

- la garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della mitigazione del rischio e avente ad oggetto il rischio di mancato rimborso dei finanziamenti per capitale, interessi e oneri accessori.

L'ottenimento di eventuali altre garanzie da parte del soggetto finanziatore sulla porzione di finanziamento non garantita da SACE, si intenderanno automaticamente estese anche a beneficio di SACE in relazione alla porzione garantita.

- le commissioni annue dovute dalle imprese a SACE per il rilascio della garanzia, attraverso il soggetto finanziatore e in rapporto all'importo garantito, sono le seguenti:
 - **per i finanziamenti a PMI³**: 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno
 - **per i finanziamenti a imprese di dimensione diversa dalle PMI**: 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno.

Il soggetto finanziatore sarà ritenuto responsabile di inadempimento esclusivamente in caso di mancata retrocessione a SACE di commissioni per la garanzia regolarmente corrisposte dall'impresa beneficiaria, fatta eccezione per la commissione annuale dovuta per la prima annualità.

2.4 Disposizioni transitorie emissione della garanzia successiva all'erogazione

Dal'9 aprile 2020 e fino al 17 maggio 2020, la delibera ed erogazione del finanziamento potrà avvenire anche antecedentemente alla presentazione della richiesta di garanzia a SACE e/o all'emissione della garanzia stessa. In tal caso il soggetto finanziatore si assume il rischio di conformità del finanziamento alla normativa e alle disposizioni di SACE CG (e quindi di non ammissibilità in garanzia del finanziamento) e di disponibilità dei fondi fino all'emissione della Garanzia SACE. Il soggetto finanziatore avrà a disposizione ulteriori 30 giorni per effettuare richieste di garanzia in relazione ai finanziamenti già erogati

³ PMI secondo la definizione della Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE (i.e. aziende con n. dipendenti inferiore ai 250 e fatturato fino a 50 milioni di euro o totale attivo di bilancio fino a 43 milioni di euro), come recepita dal DM 18/04/2005, anche con riferimento al requisito di indipendenza.

nell'intervallo dal 9 aprile al 17 maggio 2020. Il finanziamento dovrà avere caratteristiche, anche in termini di durata e piano di ammortamento, in linea con i requisiti previsti per Garanzia Italia.

3. Accredimento del soggetto finanziatore al Portale Garanzia Italia

Il soggetto finanziatore, dopo aver aderito alle condizioni previste dalle CG e relativi allegati, mediante “Atto di Adesione” riportato nelle CG e che dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante del soggetto finanziatore, ovvero da persona delegata e munita dei necessari poteri di firma, e inviato via PEC all'indirizzo SACEgaranziaitalia@pec.it, potrà procedere all'accredimento mediante registrazione sul portale *on-line* di SACE (“Portale Garanzia Italia”).

La procedura di accredimento al Portale Garanzia Italia richiede l'individuazione da parte del soggetto finanziatore, di un proprio referente in possesso di adeguata delega e poteri di firma per la conferma dei flussi informativi e delle comunicazioni che saranno inoltrati a SACE tramite il Portale Garanzia Italia. A tale referente sarà assegnato un account (“Utente Master”) per accedere al Portale Garanzia Italia, mediante l'assegnazione al referente stesso di un identificativo (“ID”) e di una password (“Password” e, unitamente all'ID, i “Codici”) strettamente riservati e personali, dei quali il referente stesso sarà unico ed esclusivo responsabile, anche in ordine alle attività poste in essere tramite il loro utilizzo.

L'Utente Master potrà autorizzare altri dipendenti della società/impresa di cui fa parte (“Utilizzatori”) ad utilizzare, sotto la sua responsabilità, l'accesso al Portale Garanzia Italia rilasciando dei diversi Codici a ciascuno di tali Utilizzatori, anch'essi riservati e personali (con riferimento a ciascun Utilizzatore, i “Codici Utilizzatore”).

Resta inteso che l'Utente Master rimarrà in ogni caso responsabile nei confronti di SACE per ogni utilizzo del Portale Garanzia Italia mediante i Codici Utilizzatore, riconoscendo e accettando che ogni attività posta in essere dagli Utilizzatori si intenderà imputata direttamente all'Utente Master e ratificata dallo stesso, garantendo il rispetto delle "Condizioni Generali per l'Utilizzo dell'account e del Servizio" ("CGUS") del Portale Garanzia Italia (disponibile all'indirizzo www.garanziaitalia.sace.it) da parte di ciascun Utilizzatore (il quale, ai fini dell'applicazione ed interpretazione delle CGUS dovrà considerarsi come un "Utente"), impegnandosi altresì a revocare i Codici Utilizzatore ogni qualvolta il soggetto precedentemente autorizzato all'utilizzo dello stesso cambi, cessi d'essere un dipendente dell'Utente Master e/o, più in generale, sia venuto a conoscenza (o sia ragionevolmente portato a ritenere l'esistenza) di qualsiasi utilizzo non autorizzato dell'Account al Portale Garanzia Italia mediante i Codici Utilizzatore e/o di qualsiasi altra violazione delle regole di sicurezza ed utilizzo dell'account.

Le abilitazioni che l'Utente Master potrà assegnare agli utenti utilizzatori sono di due tipologie:

- (i) Utente Utilizzatore Approvatore, tale utente dovrà disporre di adeguata delega e poteri di firma per conto del soggetto finanziatore, che saranno verificati dall'Utente Master, per la conferma dei flussi informativi e delle comunicazioni che saranno inoltrati a SACE tramite il Portale Garanzia Italia.
- (ii) Utente Utilizzatore Compilatore. tale utente avrà accesso a limitate funzionalità di predisposizione del flusso informativo.

Al fine di rilascio delle credenziali per l'utente master, il soggetto finanziatore dovrà inviare la richiesta come da allegato 3 del presente manuale operativo, opportunamente compilata sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto finanziatore e dal referente da esso identificato ed inviata via PEC. Solo successivamente l'Utente Master riceverà via mail le credenziali per accedere al sistema *on-line* di SACE.

4. Processo per l'ottenimento della garanzia SACE

Il processo per l'ottenimento della garanzia SACE prevede fasi dettagliate nei successivi paragrafi, al termine delle quali l'impresa riceve il finanziamento richiesto e prevede due modalità distinte in funzione del fatturato, del numero dei dipendenti in Italia e dell'importo massimo del finanziamento, come di seguito indicato:

- **“procedura semplificata”**: per le imprese con fatturato individuale inferiore a 1,5 miliardi di euro e con numero di dipendenti in Italia inferiore a 5.000, per finanziamenti di importo inferiore a 375 milioni di euro (cfr. paragrafi 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4)
- **“procedura ordinaria”**: riservata ad imprese con fatturato individuale superiore o uguale a 1,5 miliardi di euro o con numero di dipendenti in Italia superiore o uguale a 5.000 e per finanziamenti di importo superiore o uguale a 375 milioni di euro (cfr. paragrafo 6).

5. Procedura semplificata

5.1. Fase 1: richiesta di finanziamento assistito da garanzia SACE da parte dell'impresa al soggetto finanziatore

Le imprese beneficiarie devono presentare al soggetto finanziatore la richiesta di ammissione alla garanzia SACE il cui contenuto è esplicitato nella “Richiesta di Finanziamento Garantito”, riportata nelle CG.

La richiesta di ammissione, presentata dalle imprese beneficiarie al soggetto finanziatore, deve contenere le seguenti dichiarazioni che, in quanto requisiti previsti per l'accesso, costituiscono presupposto necessario:

- dichiarazione di assenza di difficoltà finanziarie antecedenti agli eventi COVID-19

- dichiarazione sul rispetto del limite dell'importo del finanziamento richiesto con riferimento al fatturato e al costo del personale, desumibili dal bilancio 2019 o dalla dichiarazione fiscale 2019 ovvero dai dati certificati (si fa riferimento, a titolo esemplificativo, ai dati certificati dal collegio sindacale o contenuti nel progetto di bilancio approvato dal consiglio di amministrazione dell'impresa)
- attestazione circa l'impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali
- attestazione sulle finalità (scopo) del finanziamento
- attestazione circa il fatto che né l'impresa richiedente, né ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la stessa appartiene, ha approvato la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni proprie a decorrere dal 9 aprile 2020 e si impegna a non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni proprie nel corso del 2020
- attestazione circa l'assenza di procedimenti e/o condanne in capo all'impresa beneficiaria e di procedimenti per corruzione, frode fiscale, ecc. nei confronti dei suoi vertici
- ulteriori dichiarazioni, come dettagliate nelle CG e relativa modulistica.

5.2. Fase 2: richiesta della garanzia SACE da parte del soggetto finanziatore

5.2.1 Istruttoria e delibera del soggetto finanziatore

Il soggetto finanziatore, ricevuta da parte del soggetto richiedente la Richiesta di Finanziamento Garantito, avvia l'istruttoria creditizia sottoponendo la proposta ad esito favorevole agli organi deliberanti aziendali competenti.

All'esito della positiva delibera, il soggetto finanziatore presenta a SACE la Richiesta di Garanzia, con la quale:

- il soggetto finanziatore dichiara:
 - di aver ricevuto dall'impresa beneficiaria tutte le dichiarazioni previste dalla Richiesta di Finanziamento
 - di aver concluso favorevolmente la propria istruttoria e di voler concedere il finanziamento, subordinatamente all'ottenimento della Garanzia SACE
- il soggetto finanziatore conferma:
 - di aver concluso con esito positivo le procedure "*know your customer*"
 - di aver verificato che il costo del finanziamento, comprensivo delle commissioni bancarie (che dovranno essere limitate al recupero dei costi) risulta inferiore rispetto al costo che sarebbe stato applicato dal soggetto finanziatore per operazioni con le medesime caratteristiche, ma prive della garanzia rilasciata da SACE
 - che sulla base dei dati e delle dichiarazioni forniti dall'impresa beneficiaria nella Richiesta di Finanziamento, la stessa non rientrava, alla data del 31 dicembre 2019, nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi della normativa europea di riferimento
 - che l'impresa beneficiaria non risultava, alla data del 29 febbraio 2020, presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario
- il soggetto finanziatore, inoltre, fornisce:
 - informazioni in merito alle caratteristiche del finanziamento (importo, scopo, durata, piano di ammortamento, ecc.)
 - gli ulteriori elementi richiesti per le imprese con fatturato superiore o uguale a 1,5 miliardi di euro o con numero di dipendenti in Italia superiore o uguale a 5.000 e, comunque, in caso di finanziamenti di importo superiore o uguale a 375 milioni di euro (solo per procedura ordinaria).

Unitamente alla Richiesta di Garanzia, il soggetto finanziatore trasmette a SACE copia della Richiesta di Finanziamento corredata da autocertificazione antimafia da parte dell'impresa beneficiaria.

5.2.2 Archiviazione della documentazione a supporto della richiesta di garanzia SACE

Il soggetto finanziatore censisce e verifica la documentazione acquisita, procedendone all'archiviazione anche in formato elettronico secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Tale documentazione dovrà essere ritenuta fino alla scadenza del 12°(dodicesimo) mese successivo al rimborso totale del finanziamento.

5.2.3 Richiesta della garanzia SACE da parte del soggetto finanziatore

Il soggetto finanziatore, che potrà agire anche per conto di altri soggetti finanziatori (*pool* di finanziatori) partecipanti al finanziamento, accede al Portale Garanzia Italia con le proprie credenziali, carica i dati richiesti e rende le dichiarazioni previste secondo quanto riportato nel modulo "Richiesta di Garanzia SACE", allegato alle CG. Qualora il finanziamento sia erogato da un *pool* di banche, la richiesta di garanzia e le relative verifiche potranno essere effettuate dalla banca agente, anche in nome e per conto degli altri soggetti finanziatori.

La richiesta può essere effettuata dal soggetto finanziatore sia con riferimento ad un solo finanziamento o riguardare, in modo massivo, una pluralità di finanziamenti:

- nel caso di singola istanza, procede al caricamento dei dati avvalendosi dell'apposito *form* presente nel Portale Garanzia Italia
- nel caso di istanza massiva (applicabile solo nel caso di procedura semplificata), procede al caricamento dei dati avvalendosi dell'apposito file strutturato che, una volta scaricato (funzionalità: *Download*) dal Portale Garanzia Italia, compilato e firmato digitalmente dal soggetto approvatore, potrà essere caricato sullo stesso portale (funzionalità: *Upload*).

5.3 Fase 3: Esito della richiesta di garanzia SACE

SACE, una volta ricevute le richieste di garanzia, provvederà in ordine cronologico di arrivo delle stesse, a riscontrare l'esito positivo della delibera del soggetto finanziatore e la completezza delle informazioni presentate.

Ad esito delle verifiche:

- nel caso di esito positivo, SACE comunicherà al soggetto finanziatore il Codice Unico Identificativo (“**CUI**”) della garanzia, confermando l'avvenuta emissione della stessa
- la garanzia, al momento della generazione del CUI, risulterà in stato “**Garanzia Emessa**”. Non sarà necessario ricevere la garanzia controfirmata dal soggetto finanziatore.

5.4 Fase 4: Erogazione del finanziamento

Il soggetto finanziatore notificherà a SACE, tramite il Portale Garanzia Italia (in modalità singola o massiva, tramite *upload* del flusso strutturato) con riferimento a ciascun CUI, la data di avvenuta erogazione del finanziamento. SACE assocerà al CUI della garanzia la data di erogazione segnalata dal soggetto finanziatore, adeguando lo stato della stessa da “Garanzia Emessa” a “**Garanzia Perfezionata**”, attribuendo la data di decorrenza pari a quella di avvenuta erogazione del finanziamento. Il soggetto finanziatore riceverà copia del piano di ammortamento del finanziamento con indicazione delle rate di premio da corrispondere a SACE nel corso del finanziamento.

Dalla data di emissione della Garanzia SACE il soggetto finanziatore dovrà procedere all'erogazione del finanziamento e alla relativa comunicazione a SACE entro: (i) 30 (trenta) giorni di calendario per la procedura semplificata e (ii) 45 (quarantacinque) giorni di calendario per la procedura ordinaria. La mancata erogazione e comunicazione entro i predetti termini comportano la decadenza della garanzia.

Il premio SACE sarà corrisposto in via anticipata annualmente (il primo pagamento, che sarà sempre dovuto, sarà corrisposto alla data di fine trimestre solare di riferimento del

giorno di erogazione; i pagamenti successivi annui saranno calcolati sull'importo residuo trimestre per trimestre e saranno corrisposti ad ogni ricorrenza di anno successiva alla data del primo pagamento).

6. Procedura “ordinaria” riservata alle Grandi Imprese

In caso di richieste di finanziamento provenienti da imprese con fatturato superiore o uguale a 1,5 miliardi di euro o con numero di dipendenti in Italia superiore o uguale a 5.000, e comunque, in ipotesi di finanziamenti di importo superiore o uguale a 375 milioni di euro, SACE applica la cosiddetta “procedura ordinaria” e il soggetto finanziatore dovrà tempestivamente coordinarsi con SACE per l'avvio della fase istruttoria.

Pertanto, prima dell'avvio delle procedure interne di analisi creditizia e di verifica dei requisiti di eleggibilità previsti dal Decreto per accertarne la piena sussistenza, il soggetto finanziatore dovrà:

- comunicare a SACE il nominativo dell'impresa che ha richiesto un finanziamento con le caratteristiche previste dal Decreto non appena ricevuta la richiesta stessa da parte dell'impresa (e non dopo la conclusione del proprio processo istruttorio), allegando gli elementi qualitativi utili alla valutazione di impatto e inviando una comunicazione alla casella di posta elettronica dedicata (garanziaitalia.istruttoria@sace.it)
- inviare a SACE al momento della richiesta di garanzia:
 - una scheda di sintesi completa di tutti gli elementi che hanno concorso alla delibera positiva assunta dal soggetto finanziatore stesso, oltre ad una scheda in cui vengono evidenziati e qualificati le seguenti caratteristiche dell'impresa:
 1. contributo dell'impresa richiedente allo sviluppo tecnologico
 2. appartenenza dell'impresa richiedente alla Rete Logistica e dei Rifornimenti

3. incidenza dell'impresa richiedente su infrastrutture Critiche e strategiche
 4. impatto dell'impresa richiedente su livelli occupazionali e del lavoro
 5. peso specifico dell'impresa richiedente in una filiera internazionale e strategica
- la documentazione predisposta dall'impresa richiedente (allegandola alla richiesta di garanzia), fornendo le motivazioni a supporto dell'esistenza dei requisiti di eleggibilità
 - l'estratto della propria relazione di istruttoria in cui sono evidenziate le valutazioni che il soggetto finanziatore ha fatto in merito alla sussistenza dei requisiti richiamati dalla stessa impresa richiedente
 - le motivazioni per le quali il soggetto finanziatore ritiene, nei casi in cui dovesse essere richiesto, sussistano le condizioni per un innalzamento della percentuale di garanzia, in coerenza con quanto previsto dal Decreto, fornendo i razionali a supporto della stessa proposta.

Una volta completata l'istruttoria, SACE ne invia gli esiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF).

Il rilascio della garanzia (con il relativo CUI) è subordinato all'emissione di un apposito decreto da parte del MEF.

7. Monitoraggio Periodico

Entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla conclusione di ciascun trimestre solare, il soggetto finanziatore invierà a SACE il “Modello di Rapporto Trimestrale”, come da format allegato alle CG, contenente un flusso strutturato di informazioni al fine di consentire a SACE il monitoraggio dei singoli finanziamenti erogati e la verifica, *inter alia*, dell’assenza di comunicazioni da parte dell’impresa beneficiaria al soggetto finanziatore in merito alla violazione degli impegni a carico dell’impresa beneficiaria previsti ai sensi del Decreto (ad es. su gestione livelli occupazionali, non distribuzione di dividendi).

Il soggetto finanziatore potrà effettuare tale comunicazione in maniera massiva, [caricando direttamente il Modello di Rapporto Trimestrale sul Portale Garanzia Italia] (funzionalità: *Upload*) o alternativamente inviando apposita PEC all’indirizzo SACEgaranziaitalia@pec.it.

8. Azioni successive all’ottenimento della Garanzia

8.1. Escussione

La garanzia SACE è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della mitigazione del rischio.

A seguito della ricezione di una richiesta di escussione, secondo il modello di “Richiesta di escussione” allegato alle CG, SACE verserà, al netto di eccezioni in relazione ad eventuali inadempimenti da parte del soggetto finanziatore, le somme dovute ai sensi della Garanzia SACE entro la successiva tra le seguenti date:

- 30 (trenta) giorni dalla ricezione della richiesta di escussione completa delle informazioni previste ai sensi delle CG

- 90 (novanta) giorni dal mancato pagamento delle somme dovute ai sensi del contratto di finanziamento.

SACE potrà avvalersi della facoltà di pagare l'indennizzo secondo il piano di ammortamento originario del finanziamento.

8.2. Surroga

A seguito dell'escussione della garanzia, SACE sarà automaticamente surrogata nei diritti del soggetto finanziatore verso l'impresa beneficiaria.

8.3. Azioni di recupero

Il soggetto finanziatore dovrà tempestivamente attivare i rimedi necessari a preservare e recuperare il credito.

Dopo l'escussione della garanzia, il soggetto finanziatore e SACE gestiranno le azioni che dovessero rendersi necessarie od opportune, ciascuno autonomamente a propria cura e spese ed in relazione alle proprie ragioni di credito. SACE potrà in ogni caso conferire mandato revocabile al soggetto finanziatore, che non potrà senza giustificato motivo negare la propria accettazione, per l'esercizio dei diritti e delle azioni derivanti dalla surroga.

Allegato 1 - Esempi di calcolo dell'importo massimo del prestito assumibile


Esempio 1: Impresa singola non appartenente ad alcun gruppo

/ ILLUSTRATIVO

Cosa devo sapere anzitutto		Se non appartiene ad un Gruppo, quali ulteriori informazioni chiedere		Informazioni sulla richiesta e su eventuali ulteriori utilizzi di garanzie italiane	
a	Fatturato complessivo dell'impresa richiedente • 650€Mln	c	Fatturato in Italia dell'impresa richiedente • 600€Mln	e	Ammontare esposizioni coperte da Garanzie statali Italiane (*) • - €Mln
b	Dipendenti in Italia dell'impresa richiedente • 130	d	Costi del personale sostenuti in Italia dell'impresa richiedente • 70€Mln	f	Richiesta di finanziamento • 100€Mln
• Appartiene ad un Gruppo? • NO					

% GARANZIA SACE		IMPORTO MASSIMO DEL PRESTITO ASSISTITO DA GARANZIA	
a	Fatturato complessivo= 650€Mln	c	25% del fatturato= 150€Mln
b	Dipendenti ITA= 130	d	Costi del personale x 2= 140Mln€
dipendenti in Italia ≤5000 e Fatturato ≤1,5Mld€: 90%		MAX= 150€Mln	
		A cui nettare le esposizioni coperte da Garanzie (*)	
		e - €Mln = 150€Mln	
		g	

«Check & Balance»

 Controllo: Importo massimo ≥ richiesta	g	f	• Richiesta in Esame: 100€Mln • Copertura SACE: 90€Mln	a Fatturato = 650€Mln b Dipendenti ITA= 130 f Richiesta. Finanz. = 100€Mln	Condizioni < 1,5€Bln ✓ < 5000 ✓ < 375M ✓	SEMPLIFICATO
	150€Mln	≥	100€Mln			

3 Uso interno (*) Secondo quanto stabilito nel DL 8 aprile 2020, n23 – Art. 1, comma 1

Esempio 2: Impresa appartenente a gruppo con operatività sia in Italia che all'estero

/ ILLUSTRATIVO

Cosa devo sapere anzitutto		Se appartiene ad un Gruppo, quali ulteriori informazioni chiedere		Informazioni sulla richiesta e su eventuali ulteriori utilizzi di garanzie italiane	
a	Fatturato complessivo dell'impresa richiedente • 1.6Bln	c	Fatturato totale del Gruppo • 5.5€Bln	g	Ammontare esposizioni coperte da Garanzie statali Italiane (*) • - €Mln
b	Dipendenti in Italia dell'impresa richiedente • 130	d	Dipendenti in Italia del Gruppo • 400	h	Richiesta di finanziamento • 500 €Mln
	• Appartiene ad un Gruppo? • SI	e	Fatturato in Italia del Gruppo • 1.8€Bln		
		f	Costi del personale sostenuti in Italia del Gruppo • 180€Mln		

% GARANZIA SACE		IMPORTO MASSIMO DEL PRESTITO ASSISTITO DA GARANZIA	
c	Fatturato complessivo di Gruppo= 5,5€Bln	e	25% del fatturato ITA di gruppo= 450€Mln
d	Dipendenti di Gruppo in ITA= 400	f	Costi del personale x 2= 360Mln€
} Fatturato >5Mld€: 70%		} MAX= 450€Mln	
		A cui nettare le esposizioni coperte da Garanzie (*)	
		g	- €Mln
		i	= 450€Mln

«Check & Balance»

Entrata in processo «semplificato»

<p>✗ Controllo: Importo massimo ≥ richiesta</p> <p>i h</p> <p>450€Mln < 500€Mln</p>	<p>• Richiesta in Esame: na</p> <p>• Copertura SACE: na</p>	<p>a Fatturato impresa = 1.6€Bln</p> <p>b Dipendenti ITA gruppo = 400</p> <p>h Richiesta. Finanz. = 500 €Mln</p>	<p>Condizioni</p> <p>< 1,5€Bln ✗</p> <p>< 5000 ✓</p> <p>< 375Mln ✗</p>	<p>ORDINA- RIO</p>
--	---	--	---	-------------------------------

6 Uso interno (*) Secondo quanto stabilito nel DL 8 aprile 2020, n23 – Art. 1, comma 1

Allegato 2 - Scheda Prodotto Finanziamenti Garanzia Italia



Scheda Prodotto dei Finanziamenti concessi dal soggetto finanziatore ai quali può essere applicata la Garanzia Italia

Supporto a qualsiasi tipologia di impresa indipendentemente dalla dimensione, dal settore di attività e dalla forma giuridica per consentire immediato accesso a linee di liquidità per affrontare l'emergenza COVID-19

Chi può richiederlo

Qualsiasi tipologia di impresa indipendentemente dalla dimensione, dal settore di attività e dalla forma giuridica (inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA) che presentino alla data della richiesta di finanziamento i seguenti requisiti:

- sede in Italia;
- assenza di difficoltà economica al 31 dicembre 2019, ma che hanno affrontato o che si sono trovate in una situazione di difficoltà successivamente all'epidemia di Covid-19;
- utilizzo del Fondo Centrale di Garanzia fino a completa capienza limitatamente alle PMI.

Ammontare del Finanziamento

Il finanziamento non potrà essere superiore al valore più alto tra: (i) il 25% del fatturato in Italia del 2019 come risultante dal Bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale o (ii) il doppio del costo annuale del personale in Italia per il 2019 ovvero da dati certificati se l'impresa non ha approvato il Bilancio.

Potranno essere richiesti anche più finanziamenti dalla stessa impresa, ma il cumulo deve comunque rispettare i limiti suddetti.

Finalità del finanziamento

Esigenza di liquidità per: (i) investimenti, (ii) costi del personale, o (iii) capitale circolante, esclusivamente per stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia.

Non sono ammessi i finanziamenti con finalità di (i) rifinanziamento di finanziamenti già ottenuti, (ii) riacquisto azioni proprie e (iii) acquisizioni societarie.

Come funziona

Il finanziamento ha una durata non superiore a 6 anni con la previsione di un periodo di preammortamento fino a 24 mesi (comprensivo del preammortamento tecnico necessario per allineare la scadenza delle rate al primo trimestre solare successivo alla data di erogazione). Saranno ammessi preammortamenti di durata pari a multipli di 6 mesi.

Il Finanziamento deve essere erogato su un conto corrente dedicato attraverso un'unica erogazione e con rientri tramite rate trimestrali con ammortamento a capitale costante.

Costo

Il costo complessivo sarà costituito dal costo di finanziamento specifico - tasso di interesse incluso margine - definito da ciascun soggetto finanziatore, e dal costo della garanzia SACE (premio annuale anticipato per frazione di anno)

Allegato 3 - Richiesta di accreditamento al Portale Garanzia Italia

Il sottoscritto _____ nato a _____ rappresentate legale del _____ codice fiscale _____ e _____ nato a _____ identificato in qualità di Referente, al quale sarà assegnato un account (“Utente Master”) per accedere al Portale Garanzia Italia, mediante l’assegnazione al referente stesso di un identificativo (“ID”) e di una password (“Password” e, unitamente all’ID, i “Codici”) strettamente riservati e personali, dei quali il Referente stesso sarà unico ed esclusivo responsabile, anche in ordine alle attività poste in essere tramite il loro utilizzo.

L’Utente Master potrà autorizzare altri dipendenti della società/impresa di cui fa parte (“Utilizzatori”) ad utilizzare, sotto la sua responsabilità, l’accesso al Portale Garanzia Italia rilasciando dei diversi Codici a ciascuno di tali Utilizzatori, anch’essi riservati e personali (con riferimento a ciascun Utilizzatore, i “Codici Utilizzatore”).

Resta inteso che l’Utente Master rimarrà in ogni caso responsabile nei confronti di SACE per ogni utilizzo del Portale Garanzia Italia mediante i Codici Utilizzatore, riconoscendo e accettando che ogni attività posta in essere dagli Utilizzatori si intenderà imputata direttamente all’Utente Master e ratificata dallo stesso, garantendo il rispetto delle "Condizioni Generali per l'Utilizzo dell'account e del Servizio" ("CGUS") del Portale Garanzia Italia (disponibile all’indirizzo www.garanzialitalia.sace.it) da parte di ciascun Utilizzatore (il quale, ai fini dell’applicazione ed interpretazione delle CGUS dovrà considerarsi come un “Utente”), impegnandosi altresì a revocare i Codici Utilizzatore ogni qualvolta il soggetto precedentemente autorizzato all’utilizzo dello stesso cambi, cessi d’essere un dipendente dell’Utente Master e/o, più in generale, sia venuto a conoscenza (o sia ragionevolmente portato a ritenere l’esistenza) di qualsiasi utilizzo non autorizzato dell’Account al Portale Garanzia Italia mediante i Codici Utilizzatore e/o di qualsiasi altra violazione delle regole di sicurezza ed utilizzo dell’account.

Le abilitazioni che l’Utente Master potrà assegnare agli utenti utilizzatori sono di due tipologie:

(i) Utente Utilizzatore Approvatore, tale utente dovrà disporre di adeguata delega e poteri di firma per conto del soggetto finanziatore, che saranno verificati dall’Utente Master,

per la conferma dei flussi informativi e delle comunicazioni che saranno inoltrati a SACE tramite il Portale Garanzia Italia.

(ii) Utente Utilizzatore Compilatore. tale utente avrà accesso a limitate funzionalità di predisposizione del flusso informativo.

Allegati:

- PROCURA RAPPRESENTANTE LEGALE
- POTERI DI FIRMA

Il Rappresentante Legale

Il Referente

Allegato 4 - Contatti

Per maggiori informazioni
contatta l'info desk dedicato alle banche o
inquadra in QR code

www.sacesimest.it/garanziaitalia

mail: garanzia.italia@sace.it

info desk banche: + 39 066736036



CONDIZIONI GENERALI

PREMESSE

- 1) ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica Covid-19 sta producendo sul tessuto economico nazionale, prevedendo misure di sostegno alla liquidità delle imprese, con decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, SACE S.p.A. è stata autorizzata a rilasciare, fino al 31 dicembre 2020, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, garanzie per finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi alle imprese aventi sede in Italia colpite dall'epidemia Covid-19;
- 2) al fine di dare tempestiva attuazione alle misure previste dal suddetto decreto, si riportano di seguito le condizioni e i termini disciplinanti il rilascio delle garanzie da parte di SACE S.p.A. e i conseguenti rapporti sorti tra SACE S.p.A. e i soggetti finanziatori.

Tutto ciò premesso,

che insieme agli allegati (come di volta in volta aggiornati, gli "**Allegati**") costituisce parte integrante e sostanziale delle presenti condizioni generali (le "**Condizioni Generali**"), le parti convergono quanto segue.

I termini e le espressioni di seguito elencati con le iniziali maiuscole avranno il significato di seguito indicato:

"**Atto di Adesione**" indica l'Atto di Adesione, conforme all'Allegato 7 (*Modello di Atto di Adesione*).

"**Atto di Cessione**" indica l'Atto di Cessione, conforme all'Allegato 8 (*Modello di Atto di Cessione*).

"**Atto di Surroga**" indica l'Atto di Surroga, conforme all'Allegato 6 (*Modello di Atto di Surroga*).

"**Codice Unico Identificativo**" ha il significato attribuito a tale termine all'Articolo 5.6 (*Rilascio della Garanzia SACE*).

"**Contratto di Finanziamento**" indica il contratto di finanziamento sottoscritto tra il Soggetto Finanziatore e l'Impresa Beneficiaria in relazione al Finanziamento.

"**Corrispettivo Annuale**" ha il significato attribuito a tale termine all'Articolo 4.1 (*Remunerazione della Garanzia SACE*).

"**Decreto**" indica il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, come successivamente modificato e integrato.

"**Garanzia SACE**" indica la garanzia rilasciata da SACE avente le caratteristiche di cui all'Articolo 3 (*Garanzia SACE*).

"**Importo Massimo Garantito**" ha il significato attribuito a tale termine all'Articolo 3.1 (*Garanzia SACE*).

"**Impresa Beneficiaria**" indica l'impresa beneficiaria del Finanziamento avente i requisiti di cui all'Articolo 1 (*Imprese Beneficarie*).

“Finanziamento” indica il finanziamento conforme ai requisiti di cui all’Articolo 2 (*Tipologia e scopo dei Finanziamenti*).

“Giorno Lavorativo” indica qualsiasi giorno di calendario diverso dal sabato, dalla domenica e dagli altri giorni nei quali le banche non sono, di regola, aperte sulla piazza di Roma e Milano per l’esercizio della loro normale attività.

“Notifica” indica la Notifica, conforme all’Allegato 9 (*Modello di Notifica della Cessione*).

“Percentuale Garantita” ha il significato attribuito a tale termine all’Articolo 3.2 (*Garanzia SACE*).

“PMI” ha il significato attribuito a tale termine all’Articolo 1.1 (*Imprese Beneficiarie*).

“Richiesta di Escussione” ha il significato attribuito a tale termine all’Articolo 6.1 (*Escussione della Garanzia SACE*).

“Richiesta di Finanziamento” ha il significato attribuito a tale termine all’Articolo 5.1 (*Rilascio della Garanzia SACE*).

“Richiesta di Garanzia SACE” ha il significato attribuito a tale termine all’Articolo 5.3 (*Rilascio della Garanzia SACE*).

“SACE” indica SACE S.p.A.

“Soggetto Finanziatore” indica ciascuna banca, istituzione finanziaria nazionale e internazionale e/o altro soggetto abilitato all’esercizio del credito in Italia, finanziatore nell’ambito del Contratto di Finanziamento e che abbia aderito alle presenti Condizioni Generali ai sensi dell’Articolo 13 (*Modalità di adesione alle Condizioni Generali*); nel caso di esistenza di un *pool* di finanziatori, il *pool* è rappresentato dal Soggetto Finanziatore che agisce in nome e per conto di tutti gli istituti finanziatori partecipanti al *pool*.

Nelle presenti Condizioni Generali:

- (a) ove non risulti altrimenti ogni termine definito utilizzato al singolare dovrà considerarsi implicitamente riferito anche al plurale e *viceversa*;
- (b) i riferimenti a "Articoli", "Premesse", "Allegati" e "paragrafi" sono da intendersi agli articoli, premesse, allegati e paragrafi delle presenti Condizioni Generali.

Articolo 1

(Imprese Beneficiarie)

- 1.1 Ai fini delle presenti Condizioni Generali, sono considerate Imprese Beneficiarie le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE (le **“PMI”**), ivi inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA, nonché tutte le altre tipologie di imprese indipendentemente dalla dimensione, dal settore di attività e dalla forma giuridica, che rispettino i seguenti requisiti:

- (i) abbiano sede legale in Italia;
- (ii) non siano risultate in difficoltà al 31 dicembre 2019 ai sensi dell'articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014 e non siano risultate presenti al 29 febbraio 2020 tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea; e
- (iii) solo con riferimento alle PMI, ove ne abbiano accesso, abbiano già utilizzato fino a completa capienza il Fondo di Garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della Legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Articolo 2

(Tipologia e scopo dei Finanziamenti)

2.1 Il Finanziamento coperto dalla Garanzia SACE deve essere destinato a:

- (i) investimenti,
- (ii) costi del personale, o
- (iii) capitale circolante,

esclusivamente per stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia (ad esclusione di acquisizioni di partecipazioni sociali).

2.2 Il Finanziamento, da erogarsi in un'unica soluzione, ovvero già erogato nell'intervallo di tempo tra il 9 aprile e il 17 maggio 2020, dovrà avere una durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le Imprese Beneficiarie di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi.

2.3 Il costo del Finanziamento coperto dalla Garanzia SACE, composto da (i) remunerazione della Garanzia SACE, (ii) commissioni (comunque limitate al recupero dei costi) e (iii) tasso di interesse, dovrà essere inferiore al costo, composto da commissioni e tasso di interesse, che sarebbe stato richiesto dal Soggetto Finanziatore per operazioni con le medesime caratteristiche, ma prive della Garanzia SACE, come documentato e attestato dal rappresentante legale del Soggetto Finanziatore o altro soggetto munito dei necessari poteri.

2.4 L'importo del Finanziamento assistito dalla Garanzia SACE non dovrà essere superiore al maggiore tra:

- (a) 25% del fatturato annuo dell'Impresa Beneficiaria relativo al 2019, come risultante dall'ultimo bilancio approvato ovvero dalla dichiarazione fiscale ovvero come risultanti dai dati certificati¹ con riferimento alla data di entrata in vigore del Decreto se l'Impresa Beneficiaria non ha ancora approvato il bilancio;

¹ Si fa riferimento, a titolo esemplificativo, ai dati certificati dal collegio sindacale o nel progetto di bilancio approvato dal consiglio di amministrazione.

- (b) il doppio dei costi del personale dell'Impresa Beneficiaria relativi al 2019, come risultanti dall'ultimo bilancio approvato ovvero dai dati certificati² con riferimento alla data di entrata in vigore del Decreto se l'Impresa Beneficiaria non ha ancora approvato il bilancio. Qualora l'Impresa Beneficiaria abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'Impresa Beneficiaria o altro soggetto munito dei necessari poteri;

Ai fini dell'individuazione del suddetto limite, troveranno applicazione i seguenti criteri:

- qualora l'Impresa Beneficiaria sia destinataria di più finanziamenti assistiti da una Garanzia SACE, o da altra garanzia pubblica (ivi inclusa, a titolo esemplificativo, la garanzia sulla moratoria del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 nonché altre garanzie previste dal Decreto), gli importi di detti finanziamenti si cumulano;
- qualora l'Impresa Beneficiaria sia parte di un gruppo che beneficia di più finanziamenti assistiti da una Garanzia SACE, gli importi di detti finanziamenti si cumulano;
- si avrà riguardo al valore del fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti in Italia da parte dell'Impresa Beneficiaria ovvero su base consolidata qualora l'Impresa Beneficiaria appartenga ad un gruppo.

Articolo 3

(Garanzia SACE)

- 3.1 La Garanzia SACE è una garanzia a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, rilasciata in conformità con quanto previsto dal Decreto secondo il modello di cui all'Allegato 4 (*Modello di Garanzia SACE*), avente ad oggetto il rischio di mancato rimborso dei Finanziamenti concessi successivamente all'entrata in vigore del Decreto, per capitale, interessi ed oneri accessori, fino ad un ammontare massimo indicato nella medesima Garanzia SACE (**l'Importo Massimo Garantito**).
- 3.2 La Garanzia SACE potrà essere emessa e dovrà divenire efficace entro e non oltre il 31 dicembre 2020, in concorso paritetico e proporzionale tra SACE ed il Soggetto Finanziatore, con le seguenti percentuali di copertura:
- (i) 90% dell'importo del Finanziamento per Imprese Beneficarie con meno di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di Euro alla data della Richiesta di Finanziamento;
 - (ii) 80% dell'importo del Finanziamento per Imprese Beneficarie con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di Euro o con più di 5.000 dipendenti in Italia alla data della Richiesta di Finanziamento;
 - (iii) 70% per le Imprese Beneficarie con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di Euro alla data della Richiesta di Finanziamento.

² Si fa riferimento, a titolo esemplificativo, ai dati certificati dal collegio sindacale o nel progetto di bilancio approvato dal consiglio di amministrazione.

Le suddette percentuali potranno essere eventualmente incrementate, sussistendone le condizioni, per il tramite del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al successivo Articolo 5.7 (*Rilascio della Garanzia SACE*) (ciascuna, la "**Percentuale Garantita**") e si applicano sull'importo residuo dovuto, in caso di ammortamento progressivo del Finanziamento.

- 3.3 Qualora l'Impresa Beneficiaria sia parte di un gruppo, ai fini dell'individuazione delle percentuali di cui al precedente Articolo 3.2 (*Garanzia SACE*) si farà riferimento al valore su base consolidata del fatturato e dei costi del personale del gruppo.
- 3.4 La cedibilità dei diritti derivanti dalla Garanzia SACE è espressamente esclusa, fatta eccezione per le cessioni effettuate a seguito del trasferimento dei crediti inerenti al Finanziamento in favore di (i) banche, istituzioni finanziarie nazionali ed internazionali, altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, aventi sede in paesi non sanzionati e non ad alto rischio riciclaggio e finanziamento del terrorismo³, e che abbiano aderito alle presenti Condizioni Generali ai sensi del successivo Articolo 13 (*Modalità di adesione alle Condizioni Generali*), nonché (ii) Banche Centrali e Banca Europea per gli Investimenti, a condizione che delle suddette cessioni sia data comunicazione a SACE nel rapporto di cui all'Articolo 9.1(viii) (*Impegni del Soggetto Finanziatore*).

Articolo 4

(Remunerazione della Garanzia SACE)

- 4.1 A titolo di remunerazione della Garanzia SACE, saranno dovute le seguenti commissioni annuali anticipate dalle Imprese Beneficiarie:
- (i) per i Finanziamenti alle PMI saranno calcolati in rapporto alla Percentuale Garantita della quota capitale *outstanding* a ciascun trimestre solare di riferimento: a) 25 punti base per il primo anno, b) 50 punti base per il secondo e il terzo anno, c) 100 punti base per il quarto, il quinto e il sesto anno;
 - (ii) per i Finanziamenti ad Imprese Beneficiarie diverse dalle PMI saranno calcolati in rapporto alla Percentuale Garantita della quota capitale *outstanding* a ciascun trimestre solare di riferimento: a) 50 punti base per il primo anno, b) 100 punti base per il secondo e il terzo anno, c) 200 punti base per il quarto, il quinto e il sesto anno;
- (ciascuna, il "**Corrispettivo Annuale**").
- 4.2 Il Corrispettivo Annuale sarà corrisposto con le seguenti modalità:
- (i) il Corrispettivo Annuale relativo alla prima annualità sarà dovuto dal Soggetto Finanziatore a SACE l'ultimo giorno del trimestre solare in cui è avvenuta l'erogazione del Finanziamento;
 - (ii) il Corrispettivo Annuale relativo alle annualità successive alla prima sarà di volta in volta corrisposto dal Soggetto Finanziatore a SACE alla data che cade un anno dopo la data di pagamento del

³ Si intendono i paesi terzi i cui ordinamenti presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, per come individuati dalla Commissione europea nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 9 e 64 della direttiva (UE) 2015/849; paesi terzi presenti nell'elenco pubblicato dal GAFI dei Paesi a rischio elevato e non collaborativi, ritenuti carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio; paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe adottate dai competenti organismi nazionali e internazionali (i.e. ONU, UE, OFAC).

Corrispettivo Annuale relativo alla precedente annualità. A tal fine il Soggetto Finanziatore includerà nel Contratto di Finanziamento un impegno dell'Impresa Beneficiaria a corrisponderle l'importo volta per volta dovuto a SACE coerentemente con le scadenze sopra indicate.

- 4.3 Il Corrispettivo Annuale, relativo all'intera durata del Finanziamento, sarà comunicato al Soggetto Finanziatore da SACE contestualmente al momento del perfezionamento della Garanzia SACE, successivamente alla comunicazione, da parte del Soggetto Finanziatore dell'avvenuta erogazione.
- 4.4 Resta espressamente inteso che:
- (i) fatta eccezione per il Corrispettivo Annuale dovuto per la prima annualità, l'obbligo del Soggetto Finanziatore di riconoscere a SACE gli importi di cui al presente Articolo 4 (*Remunerazione della Garanzia SACE*) è subordinato all'effettivo pagamento del relativo ammontare da parte dell'Impresa Beneficiaria;
 - (ii) in caso di pagamento solo parziale da parte dell'Impresa Beneficiaria di qualunque importo ai sensi del Contratto di Finanziamento, tali importi saranno ripartiti tra SACE e il Soggetto Finanziatore, *pro quota*, in proporzione alle rispettive ragioni di credito;
 - (iii) su ciascuna somma corrisposta a SACE in ritardo rispetto ai termini previsti dal presente Articolo 4 (*Remunerazione della Garanzia SACE*), matureranno interessi moratori al tasso annuo dello 0,50%;
 - (iv) laddove la durata residua del Finanziamento fosse inferiore ad un anno, il calcolo del Corrispettivo Annuale sarà calcolato in proporzione a tale durata residua.
- 4.5 Ogni pagamento a SACE verrà effettuato sul conto corrente indicato nella Garanzia SACE.

Articolo 5

(Rilascio della Garanzia SACE)

- 5.1. Ai fini del rilascio della Garanzia SACE, ciascuna Impresa Beneficiaria dovrà presentare al Soggetto Finanziatore (che potrà agire anche per conto di altri Soggetti Finanziatori partecipanti) un'apposita richiesta di Finanziamento conforme all'Allegato 1 (*Richiesta di Finanziamento*) (la "**Richiesta di Finanziamento**").
- 5.2. Il Soggetto Finanziatore, ricevuta dall'Impresa Beneficiaria la Richiesta di Finanziamento e verificata la possibilità di rilasciare le dichiarazioni di cui ai punti da (a) a (g) del paragrafo (iii) della Richiesta di Garanzia SACE, avvierà l'istruttoria creditizia e, in caso di esito positivo, sottoporrà una proposta di delibera ai propri organi competenti.
- 5.3. All'esito della positiva delibera, il Soggetto Finanziatore invierà a SACE apposita richiesta di rilascio della Garanzia SACE redatta in conformità all'Allegato 2 (*Richiesta di Rilascio della Garanzia SACE*) (la "**Richiesta di Garanzia SACE**"). Qualora il Finanziamento sia stato deliberato ed erogato nell'intervallo di tempo tra il 9 aprile e il 17 maggio 2020, la Richiesta di Garanzia SACE dovrà essere trasmessa a SACE entro 30 (trenta) giorni dalla data del 17 maggio 2020. SACE avrà diritto in ogni momento di avere accesso a tale documentazione fino alla scadenza del dodicesimo mese successivo all'estinzione del Contratto di Finanziamento.

- 5.4. SACE, una volta ricevute le richieste di Garanzia SACE, provvederà, rispettando il loro ordine cronologico, a verificare gli esiti dell'istruttoria del Soggetto Finanziatore e la completezza delle informazioni presentate.
- 5.5. All'esito delle verifiche, le eventuali incongruenze saranno notificate da SACE al Soggetto Finanziatore con apposita comunicazione di mancato accoglimento.
- 5.6. Nel caso di esito positivo, con riferimento a Finanziamenti (di importo inferiore a 375 milioni di Euro) richiesti da Imprese Beneficiarie con meno di 5.000 dipendenti in Italia e con valore del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di Euro, sulla base dei dati risultanti dall'ultimo bilancio approvato ovvero dei dati certificati con riferimento alla data di entrata in vigore del Decreto se l'Impresa Beneficiaria non ha ancora approvato il bilancio, SACE emetterà la Garanzia SACE mediante comunicazione al Soggetto Finanziatore del codice unico identificativo della Garanzia SACE attraverso il portale on-line Garanzia Italia (il "**Codice Unico Identificativo**"), confermando l'avvenuta emissione della stessa.
- 5.7. Nel caso di esito positivo con riferimento a Finanziamenti richiesti da Imprese Beneficiarie con numero di dipendenti in Italia pari o superiore a 5.000 o con valore del fatturato pari o superiore a 1,5 miliardi di Euro - sulla base dei dati risultanti dall'ultimo bilancio approvato, ovvero dei dati certificati con riferimento alla data di entrata in vigore del Decreto se l'Impresa Beneficiaria non ha ancora approvato il bilancio - il rilascio della Garanzia SACE e del corrispondente Codice Unico Identificativo sarà in ogni caso subordinato all'esito positivo di un'istruttoria da parte di SACE e all'emanazione di un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del Decreto, tenuto conto del ruolo dell'Impresa Beneficiaria in Italia nelle seguenti aree: (i) contributo allo sviluppo tecnologico; (ii) appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti; (iii) incidenza su infrastrutture critiche e strategiche; (iv) impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro; (v) peso specifico nell'ambito di una filiera produttiva strategica.
- 5.8. Resta peraltro inteso che SACE, ove l'Impresa Beneficiaria richiedente non sia qualificabile come PMI (come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE), non procederà al rilascio di una Garanzia SACE qualora a seguito della stessa l'ammontare complessivo di tutte le Garanzie SACE emesse con riferimento ad Imprese Beneficiarie non qualificabili come PMI risultasse superiore a 170 miliardi di Euro.
- 5.9. Il Soggetto Finanziatore, ricevuto il Codice Unico Identificativo, procederà al definitivo perfezionamento del Finanziamento (ove non già perfezionato nell'intervallo di tempo intercorrente tra il 9 aprile 2020 e il 17 maggio 2020) e notificherà a SACE con riferimento a ciascun Codice Unico Identificativo della Garanzia SACE la data di avvenuta erogazione del Finanziamento nonché l'importo e la data di avvenuto pagamento del Corrispettivo Annuale.

SACE assocerà al Codice Unico Identificativo della Garanzia SACE la data di erogazione segnalata dal Soggetto Finanziatore attribuendo la data di decorrenza della Garanzia SACE a quella di avvenuta erogazione del Finanziamento.

Articolo 6

(Escussione della Garanzia SACE)

- 6.1. In caso di mancato pagamento di qualunque importo dovuto ai sensi del Contratto di Finanziamento a titolo di capitale, interessi e oneri accessori, sarà facoltà del Soggetto Finanziatore richiedere il pagamento a SACE dell'importo dovuto ai sensi della relativa Garanzia SACE, presentando una richiesta di pagamento secondo il modello riportato all'Allegato 5 (*Richiesta di Escussione*) (la "**Richiesta di Escussione**"), corredata dei relativi allegati, indicante:
- l'indicazione delle somme non corrisposte e la data di inadempimento;
 - le contabili bancarie attestanti le erogazioni effettuate;
 - copia di almeno un sollecito di pagamento (diffida ad adempiere) inviato all'Impresa Beneficiaria;
 - indicazione delle iniziative eventualmente avviate per preservare e recuperare il credito;
 - documentazione volta a consentire il subentro di SACE nei diritti verso l'Impresa Beneficiaria.
- 6.2. La Richiesta di Escussione potrà avere ad oggetto altresì le somme che fossero state corrisposte dall'Impresa Beneficiaria secondo i termini del Contratto di Finanziamento e che dovessero essere state restituite in conseguenza di azione dichiarativa di inefficacia o di azione revocatoria promosse ai sensi del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (e successive modifiche e integrazioni).
- 6.3. A seguito della ricezione della Richiesta di Escussione, SACE verserà, a prima richiesta e con rinuncia, ai sensi dell'articolo 1944, comma 2° cod. civ., ad ogni obbligo di preventiva escussione dell'Impresa Beneficiaria - ma fermo restando il diritto di sollevare in sede di escussione eccezioni in relazione ad eventuali inadempimenti del Soggetto Finanziatore agli impegni di cui agli Articoli 4 (*Remunerazione della Garanzia SACE*), 6.1 (*Escussione della Garanzia SACE*), 9.1 (*Impegni del Soggetto Finanziatore*) (i), (ii) (con esclusivo riferimento all'impegno di cui alla lettera (a)) e da (iii) a (ix) - le somme dovute ai sensi della Garanzia SACE entro la successiva tra le seguenti date:
- 30 (trenta) giorni dalla ricezione della Richiesta di Escussione, completa delle informazioni e degli allegati richiesti;
 - 90 (novanta) giorni dal mancato pagamento delle somme dovute ai sensi del Contratto di Finanziamento.
- 6.4. Qualora il Soggetto Finanziatore intenda esercitare il diritto di esigere il rimborso anticipato delle somme finanziate ai sensi del Contratto di Finanziamento, il pagamento ai sensi della Garanzia SACE resta operante in base alle scadenze originariamente previste, a meno che SACE non eserciti la facoltà di pagare anticipatamente gli importi.
- 6.5. La Richiesta di Escussione potrà essere inoltrata esclusivamente dal Soggetto Finanziatore mediante comunicazione sottoscritta con firma digitale ed inviata a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: sacegaranzaitalia@pec.it.
- 6.6. I pagamenti saranno corrisposti al Soggetto Finanziatore mediante accredito sul conto corrente indicato dal Soggetto Finanziatore nella Richiesta di Escussione.

Articolo 7

(Surroga)

- 7.1. Alla data di pagamento delle somme dovute da SACE ai sensi della Garanzia SACE, SACE sarà automaticamente surrogata in tutti i diritti del Soggetto Finanziatore derivanti dal Contratto di Finanziamento, dalle eventuali garanzie reali e personali, nei confronti dell'Impresa Beneficiaria e/o di terzi, nella misura del pagamento effettuato e fermo restando l'autonomo diritto di regresso di SACE nei confronti dell'Impresa Beneficiaria. Inoltre, il Soggetto Finanziatore:
- (a) surrogherà SACE in tutti i suoi diritti, garanzie reali o personali nei confronti dell'Impresa Beneficiaria e/o di terzi anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1201 del codice civile mediante la sottoscrizione ed invio a SACE dell'Atto di Surroga, alla data di pagamento da parte di SACE delle somme richieste ai sensi della Garanzia SACE e, in ogni caso, entro e non oltre 5 (cinque) giorni di calendario da tale data; e
 - (b) su richiesta di SACE, effettuerà a favore di SACE una cessione irrevocabile di tutti i diritti, inclusi quelli di pagamento, e le azioni vantate ai sensi del Contratto di Finanziamento e delle eventuali garanzie reali o personali nei confronti dell'Impresa Beneficiaria e/o di terzi mediante la sottoscrizione dell'Atto di Cessione (ed invio della relativa Notifica all'Impresa Beneficiaria ed eventuali garanti e/o terzi obbligati), da inviare a SACE entro e non oltre 5 (cinque) giorni di calendario dalla relativa richiesta.

In ogni caso, la surrogazione e/o la cessione avverranno con riferimento alle somme effettivamente corrisposte da SACE al Soggetto Finanziatore e, su richiesta di SACE, il Soggetto Finanziatore sottoscriverà i documenti necessari e/o porrà in essere ogni opportuna iniziativa per rendere efficace la cessione e/o la surroga di SACE e per consentire a quest'ultima l'esercizio e la tutela dei propri diritti.

Articolo 8

(Azioni di recupero)

- 8.1. Il Soggetto Finanziatore dovrà tempestivamente attivare i rimedi necessari a preservare e recuperare il credito.
- 8.2. Dopo l'escussione della Garanzia SACE, il Soggetto Finanziatore e SACE gestiranno le azioni intraprese e intraprenderanno tutte le ulteriori azioni, stragiudiziali e giudiziali, che dovessero rendersi necessarie od opportune, ciascuno autonomamente a propria cura e spese ed in relazione alle proprie ragioni di credito, eventualmente avvalendosi di professionisti esterni inclusa SACE Srv S.r.l. Il Soggetto Finanziatore fornirà tempestivamente a SACE le informazioni che la stessa possa ragionevolmente richiedere al fine di poter intraprendere o proseguire le azioni di cui al presente Articolo 8.2 (*Azioni di recupero*).
- 8.3. SACE potrà in ogni caso conferire mandato al Soggetto Finanziatore, che non potrà senza giustificato motivo negare la propria accettazione, per l'esercizio dei diritti e delle azioni derivanti dalla surroga, ivi incluse le attività di cui all'Articolo 8.2 (*Azioni di recupero*). Il Soggetto Finanziatore terrà SACE costantemente e tempestivamente aggiornata in merito alle azioni intraprese, seguirà le direttive che eventualmente gli venissero impartite da SACE e darà tempestiva comunicazione dell'esito delle stesse fornendo, su richiesta di SACE, copia dei relativi atti. Resta inteso che qualsiasi accordo che comporti la rinuncia totale o parziale a diritti derivanti da un Finanziamento (ivi incluso qualsiasi accordo avente natura

transattiva) e/o dalle eventuali garanzie reali e/o personali, dovrà essere sottoposto alla preventiva approvazione di SACE. Gli importi riscossi dal Soggetto Finanziatore in forza del mandato conferito da SACE, dovranno essere distribuiti, entro e non oltre 10 giorni dalla relativa disponibilità, come segue:

- (i) in primo luogo, a copertura dei costi, diversi da quelli interni di natura meramente amministrativa o gestionale, e le spese debitamente documentati non rimborsati precedentemente da SACE, sostenuti in relazione alle azioni intraprese, e
- (ii) in secondo luogo, dovranno essere ripartiti tra SACE e il Soggetto Finanziatore in proporzione alle rispettive ragioni di credito.

Nel caso in cui gli importi riscossi non siano sufficienti a pagare i costi e le spese sostenuti in relazione alle azioni condotte anche in nome e per conto di SACE in forza del mandato conferito, tali costi e spese, dedotti gli importi eventualmente riscossi, saranno rimborsati da SACE in proporzione alla quota garantita entro 90 (novanta) Giorni Lavorativi dalla relativa richiesta.

Articolo 9

(Impegni del Soggetto Finanziatore)

9.1 Il Soggetto Finanziatore, in riferimento a ciascun Contratto di Finanziamento perfezionato, si obbliga a:

- (i) svolgere le attività di istruttoria creditizia e le analisi di cui ai precedenti Articoli 5.2 e 5.3 (*Rilascio della Garanzia SACE*), rendendo dichiarazioni complete, accurate ed esatte e sottoscritte dal soggetto titolare di tutti i necessari poteri e non omettendo di fornire a SACE alcuna informazione a sua conoscenza che possa rendere non veritiera alcuna delle dichiarazioni rese in relazione alle Richieste di Garanzia SACE; resta inteso che l'eventuale non veridicità delle informazioni fornite al Soggetto Finanziatore dall'Impresa Beneficiaria in relazione alle dichiarazioni richieste alle lettere (c), (e), e (f) del paragrafo (iii) della Richiesta di Garanzia SACE o le modalità di svolgimento dell'istruttoria creditizia non determineranno in alcun caso il venir meno della Garanzia SACE;
- (ii) (a) fare in modo che all'esito dell'erogazione ai sensi del Contratto di Finanziamento assistito dalla Garanzia SACE, l'ammontare complessivo delle esposizioni del Soggetto Finanziatore nei confronti dell'Impresa Beneficiaria risulti superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data del 9 aprile 2020, e (b) a non procedere a riduzione delle esposizioni nei confronti dell'Impresa Beneficiaria, fatte salve le riduzioni intervenute in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti o per decisione autonoma dell'Impresa Beneficiaria, nei 12 (dodici) mesi successivi all'avvenuta erogazione ai sensi del Contratto di Finanziamento assistito dalla Garanzia SACE;
- (iii) erogare per cassa l'intero importo del Finanziamento su un conto corrente dedicato dell'Impresa Beneficiaria, su cui potranno transitare esclusivamente i flussi monetari relativi al Finanziamento, entro 30 (trenta) giorni, nel caso previsto dall'Articolo 5.6 (*Rilascio della Garanzia SACE*), ovvero entro 45 (quarantacinque) giorni nel caso previsto dall'Articolo 5.7 (*Rilascio della Garanzia SACE*), a decorrere dall'avvenuto rilascio della Garanzia SACE, dandone comunicazione a SACE entro lo stesso termine e senza sollevare eccezioni di compensazione nei confronti dell'Impresa Beneficiaria, ivi inclusa l'eccezione di compensazione di eventuali attivi dell'Impresa Beneficiaria

con scoperti a qualsiasi titolo, se non *pro quota e pari passu* con il Finanziamento garantito da SACE. Il conto corrente dedicato di cui al presente punto (iii) sarà comunicato a SACE al momento dell'erogazione ovvero nel report di cui al successivo punto (viii). L'eventuale inadempimento all'obbligo di comunicazione non determinerà in alcun caso il venir meno della Garanzia SACE;

- (iv) includere nel Contratto di Finanziamento (I) l'impegno (a) dell'Impresa Beneficiaria ad utilizzare i proventi del Finanziamento esclusivamente in conformità allo scopo previsto nel Contratto di Finanziamento medesimo (b) dell'Impresa Beneficiaria di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali per tutta la durata del Contratto di Finanziamento; (c) dell'Impresa Beneficiaria e di ogni altra impresa con sede in Italia appartenente al medesimo gruppo, a non approvare né procedere alla distribuzione di dividendi o al riacquisto di azioni nel corso del 2020, a decorrere dal 9 aprile 2020; (d) dell'Impresa Beneficiaria a corrispondere il Corrispettivo Annuale secondo quanto indicato al precedente Articolo 4 (*Remunerazione della Garanzia SACE*) e (II) le dichiarazioni da rendersi a cura dell'Impresa Beneficiaria corrispondenti ai punti (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (xiv), (xv), (xvi), (xvii), (xviii), (xix) della Richiesta di Finanziamento e indicare nel Contratto di Finanziamento che la violazione dei suddetti obblighi e/o dichiarazioni da parte dell'Impresa Beneficiaria potrà avere conseguenze penali e amministrative, fermo restando che il Soggetto Finanziatore non è tenuto a verificare il rispetto dei suddetti impegni
- (v) qualora SACE o il Soggetto Finanziatore siano venuti a conoscenza della violazione da parte dell'Impresa Beneficiaria degli impegni di cui al precedente paragrafo (iv) punto (I), lettere (a), (b) e (c), e delle dichiarazioni di cui al punto (II), in aggiunta agli usuali rimedi previsti dal Contratto di Finanziamento il Soggetto Finanziatore procederà, a ricalcolare, su indicazione di SACE l'importo del Corrispettivo Annuale adeguandolo alle condizioni di mercato, con decorrenza dalla data di erogazione del Finanziamento, richiedendone il pagamento all'Impresa Beneficiaria per consentirne il successivo versamento a SACE entro la data di pagamento del Corrispettivo Annuale relativo alla successiva annualità; l'eventuale inadempimento dell'impresa Beneficiaria a corrispondere il Corrispettivo Annuale così ricalcolato non determinerà in alcun caso il venir meno della Garanzia SACE;
- (vi) (a) non modificare condizioni o termini del Contratto di Finanziamento e (b) non consentire modifiche delle eventuali garanzie reali e/o personali, nella misura in cui le predette modifiche sub (a) e (b) possano determinare una modifica delle informazioni e dei contenuti della Richiesta di Garanzia SACE;
- (vii) non intraprendere azioni che possano pregiudicare i diritti o gli interessi di SACE ai sensi della Garanzia SACE e svolgere con diligenza le attività di gestione del Finanziamento, adottando, ove ragionevolmente possibile, i medesimi rimedi atti a preservare il credito eventualmente adottati nei confronti dell'Impresa Beneficiaria per finanziamenti non garantiti da SACE;
- (viii) inviare a SACE, con frequenza trimestrale, entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla scadenza di ciascun trimestre solare, un report contenente le informazioni di cui all'Allegato 3 (*Modello di Rapporto Trimestrale*). L'eventuale inesattezza o incompletezza del report non farà in alcun caso venir meno la Garanzia SACE;
- (ix) dare atto nel Contratto di Finanziamento che SACE richiederà in relazione alle Imprese Beneficarie la certificazione antimafia alle competenti prefetture precisando che in caso di esito negativo delle verifiche prefettizie, il Soggetto Finanziatore procederà ad attivare tempestivamente i rimedi previsti dal Contratto di Finanziamento (ivi inclusi, a seconda del caso,

la risoluzione, il recesso o la decadenza dell'Impresa Beneficiaria dal beneficio del termine) e a informare l'Impresa Beneficiaria delle conseguenze penali e amministrative derivanti;

- (x) non farsi prestare, direttamente o indirettamente, alcuna garanzia specificamente riferibile alla sola quota del Finanziamento non garantita da SACE;
- (xi) effettuare ciascun pagamento dovuto a SACE rimossa ogni eccezione di compensazione e, ove SACE abbia già provveduto al pagamento degli importi dovuti ai sensi della Garanzia SACE, corrispondere a SACE una porzione pari alla Percentuale Garantita di ogni importo ottenuto a seguito della escussione di fidejussioni o altre garanzie reali e personali, nonché di tutte le somme eventualmente incassate dall'Impresa Beneficiaria in relazione al Finanziamento;
- (xii) informare prontamente SACE di ogni comunicazione scritta ricevuta in relazione a procedure concorsuali alle quali sia assoggettata e/o ammessa l'Impresa Beneficiaria nonché, su richiesta di SACE, a fornire alla stessa ogni ulteriore correlata informazione;
- (xiii) consentire a SACE di accedere (a fronte di ragionevole preavviso) presso i propri uffici, al fine di porre in essere ispezioni e/o verifiche "a campione" volte ad accertare il rispetto dei termini e delle condizioni ivi previste, fornire la documentazione relativa al Contratto di Finanziamento che dovesse essere ragionevolmente richiesta da SACE, e fare in modo che l'Impresa Beneficiaria si impegni nel Contratto di Finanziamento a consentire a SACE analogo accesso e si impegni a fornire analoga documentazione richiesta da quest'ultima;
- (xiv) consegnare a SACE una dichiarazione liberatoria, compiere qualsiasi altra azione e/o sottoscrivere qualsiasi altro documento, necessario o utile, ogni qualvolta l'efficacia di una Garanzia SACE venga meno.

9.2 Il Soggetto Finanziatore si obbliga a tenere SACE indenne e manlevata in relazione ad ogni pregiudizio che le derivasse, anche in sede di esercizio del diritto di surroga, dalle azioni, eccezioni, rivendicazioni, richieste, pretese, opponibili dalle Imprese Beneficarie nei confronti del Soggetto Finanziatore ai sensi dei Contratti di Finanziamento per atti o fatti connessi alla gestione degli stessi e comunque ascrivibili a responsabilità del Soggetto Finanziatore, nonché da ogni pregiudizio che derivasse a SACE dalla non veridicità, inesattezza o violazione di dichiarazioni o garanzie rese dal Soggetto Finanziatore.

Articolo 10

(Durata)

10.1 Le presenti Condizioni Generali resteranno in vigore sino alla posteriore tra le seguenti date: (i) la data in cui l'efficacia dell'ultima delle Garanzie SACE rilasciata ai sensi delle presenti Condizioni Generali sia venuta meno, ovvero (ii) la data in cui sia venuta incondizionatamente meno ogni ragione di credito di SACE nei confronti di ciascuna Impresa Beneficiaria in relazione alle Garanzie SACE e/o nei confronti del Soggetto Finanziatore ai sensi delle presenti Condizioni Generali, ovvero (iii) la data in cui ogni azione intrapresa per il recupero dell'ultimo dei crediti derivanti dai Finanziamenti e/o dalle Garanzie SACE sia definitivamente venuta meno e/o sia stata rinunciata da SACE e dal Soggetto Finanziatore che agisca in qualità di mandatario di SACE.

10.3 Al fine di evitare qualsiasi dubbio interpretativo, restano in ogni caso salvi i diritti relativi o sorti per effetto

di eventi verificatisi prima della scadenza delle Condizioni Generali.

Articolo 11

(Legge regolatrice – Foro competente)

- 11.1 Le presenti Condizioni Generali sono regolate dalla legge italiana.
- 11.2 La soluzione di ogni controversia inerente le presenti Condizioni Generali sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Articolo 12

(Riservatezza)

- 12.1 Le parti si danno reciproco atto che il trattamento dei dati personali sarà svolto in conformità al Regolamento UE n. 679/2016 (“**GDPR**”) e al D. Lgs n. 196/2003 e sue modificazioni, nonché ai provvedimenti dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Ciascuna parte si impegna a trattare i dati personali forniti dall’altra unicamente per le finalità connesse all’esecuzione delle presenti Condizioni Generali e ad avvisare prontamente l’altra parte qualora rilevasse un illegittimo trattamento da parte di terzi soggetti.
- 12.2 Le parti, in relazione ai dati personali oggetto delle presenti Condizioni Generali, agiscono in qualità di titolari autonomi del trattamento secondo la definizione contenuta nel GDPR.
- 12.3 Inoltre, le parti si impegnano a collaborare per fornire adeguata assistenza reciproca nel caso in cui gli interessati i cui dati possono essere trattati, presentino richieste per l’esercizio dei relativi diritti in materia di privacy (come ad esempio la richiesta di cancellazione o rettifica dei dati, fatto salvo che ciò si rilevi impossibile e implichi sforzo sproporzionato).
- 12.4 Le parti si obbligano a non diffondere, divulgare o trasmettere le informazioni di qualsiasi natura relative a ciascuna di esse e alle presenti Condizioni Generali, che non siano o non diventino pubbliche (fatta eccezione per il caso in cui ciò avvenga in violazione delle presenti Condizioni Generali), che sono state o verranno fornite in esecuzione delle presenti Condizioni Generali ovvero in qualunque altro modo acquisite in relazione a queste ultime fatto salvo il caso in cui la divulgazione delle suddette informazioni (i) sia effettuata in favore di soggetti cui sia stato conferito un mandato al recupero ai sensi del precedente Articolo 8.2 (*Azioni di recupero*), a condizione che abbiano assunto nei confronti di SACE un impegno di riservatezza (fatto salvo il caso in cui tali soggetti siano tenuti a riservatezza professionale), o (ii) sia richiesta da una disposizione di legge o regolamentare o da un provvedimento di autorità giudiziarie, regolamentari o di controllo, ovvero (iii) avvenga con il preventivo consenso scritto dell’altra parte, che non potrà essere irragionevolmente negato.
- 12.5 Le parti convengono che il Soggetto Finanziatore non è autorizzato a divulgare le informazioni relative all’eventuale impegno di cui al precedente Articolo 5 (*Rilascio della Garanzia SACE*), manlevando irrevocabilmente SACE da qualsiasi uso improprio e non conforme delle stesse da parte del Soggetto Finanziatore. Il Soggetto Finanziatore sarà ritenuto responsabile qualora utilizzi i dati e le informazioni

relative all'impegno per turbare, abusare, limitare o comunque violare i diritti di terzi interessati e/o comunque in contrasto con la finalità dell'eventuale impegno e con le disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

- 12.6 Le parti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie per mantenere la massima confidenzialità e riservatezza delle suddette informazioni e utilizzeranno le stesse unicamente in funzione delle attività necessarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalle presenti Condizioni Generali, fatti salvi gli obblighi previsti per legge ovvero richieste presentate da autorità amministrative o giudiziarie e quanto indicato al successivo Articolo 12.8 (*Riservatezza*).
- 12.7 Il Soggetto Finanziatore inoltre si obbliga ad utilizzare diligentemente le informazioni e i dati relativi all'eventuale impegno rilasciato da SACE ai sensi del precedente Articolo 5 (*Rilascio della Garanzia SACE*) delle presenti Condizioni Generali e a non cedere o comunque disporre a qualsiasi titolo dei diritti derivanti dall'impegno senza il preventivo consenso scritto di SACE.
- 12.8 Il Soggetto Finanziatore, presta sin d'ora il proprio consenso affinché SACE possa comunicare le informazioni relative alle presenti Condizioni Generali ed ai Finanziamenti garantiti (a) all'azionista ultimo, alle proprie società controllate, controllanti e collegate; (b) a soggetti fornitori di *risk enhancement* o controgaranzie/riassicurazioni (inclusi i loro agenti, *broker* o consulenti) che abbiano assunto nei confronti di SACE un impegno di riservatezza (fatto salvo il caso in cui tali soggetti siano tenuti a riservatezza professionale); (c) ai fini della operatività della garanzia dello Stato nei confronti di SACE ai sensi del Decreto e dell'articolo 32 decreto legge 24 giugno 2014 n. 91 convertito con legge 11 agosto 2014, n. 116; (d) successivamente al pagamento dell'indennizzo ai sensi delle presenti Condizioni Generali e di ciascuna Garanzia SACE sui Finanziamenti o (e) con il consenso del Soggetto Finanziatore, che non potrà essere irragionevolmente negato.

Articolo 13

(Modalità di adesione alle Condizioni Generali)

- 13.1 Le presenti Condizioni Generali e i relativi Allegati costituiscono proposta contrattuale.
- 13.2 Il contratto rappresentato dalle presenti Condizioni Generali e dai relativi Allegati si intende perfezionato con la ricezione da parte di SACE, all'indirizzo sacegaranziaitalia@pec.it, dell'Atto di Adesione debitamente sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del Soggetto Finanziatore, o da altro soggetto munito dei necessari poteri, in segno di integrale accettazione dei termini e condizioni delle presenti Condizioni Generali e relativi Allegati.

Articolo 14

(Altre pattuizioni)

- 14.1 Le presenti Condizioni Generali e i relativi Allegati potranno subire variazioni in conseguenza dell'emanazione di eventuali modifiche della normativa italiana o europea applicabile alle presenti Condizioni Generali, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, le modifiche apportate al Decreto in sede di conversione in legge, gli eventuali decreti emanati dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del Decreto e la Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo

2020 recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19". Qualora le predette modifiche avessero un effetto pregiudizievole rispetto agli impegni assunti dal Soggetto Finanziatore ai sensi delle presenti Condizioni Generali, le parti negozieranno in buona fede le eventuali variazioni da apportare alle presenti Condizioni Generali e ai relativi allegati.

Articolo 15

(Comunicazioni ed elezione di domicilio)

15.1 A pena di inefficacia ed invalidità, e salvo quanto diversamente disposto nelle presenti Condizioni Generali e nei relativi Allegati, tutte le comunicazioni relative alle presenti Condizioni Generali dovranno essere inviate tramite il portale on-line Garanzia Italia o a mezzo posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi dove le parti eleggono domicilio, salvo diversa indicazione:

(i) se a SACE: Piazza Poli, 37/42 – 00187 Roma – Indirizzo PEC: sacegaranziaitalia@pec.it

(ii) se al Soggetto Finanziatore, all'indirizzo indicato nel relativo Atto di Adesione

ovvero presso il diverso indirizzo o recapito che le parti potranno comunicare successivamente in conformità alle precedenti disposizioni.

Lista degli Allegati:

Allegato 1	Richiesta di Finanziamento
Allegato 2	Richiesta di Rilascio della Garanzia SACE (Fac-simile Tracciato record)
Allegato 3	Modello di Rapporto Trimestrale
Allegato 4	Modello di Garanzia SACE
Allegato 5	Richiesta di Escussione
Allegato 6	Modello di Atto di Surroga
Allegato 7	Modello di Atto di Adesione
Allegato 8	Modello di Atto di Cessione
Allegato 9	Modello di Notifica della Cessione

Allegato 1

RICHIESTA DI FINANZIAMENTO

Con la presente si richiede la concessione di un finanziamento garantito da SACE S.p.A. ai sensi del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 avente le seguenti caratteristiche:

1. Impresa Beneficiaria: *[Denominazione, Partita IVA/Codice Fiscale]*
2. Sede legale: [-]¹
3. Qualificazione dell'Impresa Beneficiaria:
[-] PMI (conformemente alla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE)
Ha accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662:
[-] Sì e ne ha utilizzato l'intera capacità
[-] Sì, ma non ne ha utilizzato l'intera capacità²
[-] No
[-] Non PMI
4. Fatturato annuo complessivo relativo al 2019 (come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale ovvero dai dati certificati³ non essendo ancora stato approvato il bilancio 2019): [-]
5. Appartiene ad un gruppo:
[-] Sì
Capogruppo: *[Denominazione, Partita IVA/Codice Fiscale]*
Fatturato annuo in Italia relativo al 2019 (come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale ovvero dai dati certificati non essendo ancora stato approvato il bilancio 2019):
valore su base individuale: [-]
valore su base consolidata: [-]
Numero di dipendenti in Italia:
valore su base individuale: [-]
valore su base consolidata: [-]
Costi del personale sostenuti in Italia:
[-] come risultanti dal bilancio consolidato 2019
OPPURE
[-] come risultanti dai dati certificati relativi al 2019 non essendo ancora stato approvato il bilancio consolidato 2019
OPPURE
[-] attesi per i primi due anni di attività avendo (l'Impresa Beneficiaria ed il gruppo di appartenenza) iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018
[-] No
Fatturato annuo in Italia relativo al 2019 (come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale ovvero dai dati certificati non essendo ancora stato approvato il bilancio 2019): [-]
Costi del personale sostenuti in Italia:
[-] come risultanti dal bilancio 2019
OPPURE
[-] come risultanti dai dati certificati relativi al 2019 non avendo l'Impresa Beneficiaria ancora approvato il bilancio
OPPURE
[-] attesi per i primi due anni di attività dell'Impresa Beneficiaria avendo l'Impresa Beneficiaria iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018
Numero di dipendenti in Italia: [-]
6. Importo in linea capitale: [-]
7. Scopo: [-]

¹ Bloccante se non in Italia.

² Bloccante in caso di flag.

³ A titolo esemplificativo, i dati certificati dal collegio sindacale o nel progetto di bilancio approvato dal consiglio di amministrazione.

8. Durata: [-]

I termini in maiuscolo non diversamente definiti nella presente richiesta avranno il significato ad essi attribuito nelle Condizioni Generali.

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto [•], Legale Rappresentante, o altro soggetto munito dei necessari poteri, dell'Impresa Beneficiaria, consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara quanto segue:

- (i) l'Impresa Beneficiaria è un'impresa, diversa da banche e altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, avente le caratteristiche indicate ai punti da 1 a 5 che precedono;
- (ii) il Finanziamento avente le caratteristiche sopra indicate è erogato a decorrere dal 9 aprile 2020 e sarà /stato destinato a:

investimenti

capitale circolante

costi del personale

esclusivamente per stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia (ad esclusione di acquisizioni di partecipazioni sociali).

A tal fine, l'Impresa Beneficiaria si impegna a fornire a SACE, per il tramite del Soggetto Finanziatore, la documentazione che SACE riterrà idonea a comprovare il rispetto delle finalità sopra elencate;

- (iii) [l'Impresa Beneficiaria ha sede in Italia e ha subito, direttamente o indirettamente, una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19"] / [l'Impresa Beneficiaria ha sede in Italia e a) a partire dalla data del [•] 2020, in cui sussisteva una situazione di continuità aziendale, è in stato di temporanea difficoltà come conseguenza della diffusione dell'epidemia COVID-19 o delle misure dirette alla prevenzione e al contenimento della stessa ovvero b) potrebbe entrare in stato di temporanea difficoltà con il perdurare dell'emergenza correlata all'epidemia COVID-19]⁴;
- (iv) se appartenente ad un gruppo, l'Impresa Beneficiaria ha ricevuto da parte della società capogruppo l'autorizzazione in merito alla richiesta di Finanziamento;
- (v) l'Impresa Beneficiaria e le società del gruppo di appartenenza:
 - non hanno ricevuto finanziamenti di cui al Decreto, articolo 1, comma 3;
 - hanno ricevuto finanziamenti di cui al Decreto, articolo 1, comma 3, per un importo pari a [•] % del fatturato annuo in Italia o per un importo pari ai costi del personale sostenuti in Italia [•];
- (vi) l'Impresa Beneficiaria non ha beneficiato della garanzia sulla moratoria del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662

OPPURE

- (vii) l'Impresa Beneficiaria ha beneficiato della garanzia sulla moratoria del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 [inserire descrizione di dettaglio];
- (viii) l'Impresa Beneficiaria non ha ricevuto aiuti di Stato dichiarati illegittimi e non ancora rimborsati (cd. dichiarazione "Deggendorf");

⁴ Alternativa da optare nel caso in cui sia previsto dal nuovo decreto.

- (ix) l'Impresa Beneficiaria non ha subito provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, articolo 9, comma 2, lettera d);
- (x) l'Impresa Beneficiaria è a conoscenza della normativa comunitaria, nazionale, primaria e secondaria, applicabile alla Garanzia SACE, ivi inclusa la qualificazione della garanzia statale quale intervento di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive rientrante nell'ambito di applicazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123 ("Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59") e dei conseguenti impegni ed effetti in caso di revoca totale o parziale della stessa;
- (xi) l'Impresa Beneficiaria riconosce e accetta che SACE potrà esercitare controlli, accertamenti documentali ed ispezioni in loco sino al dodicesimo mese successivo all'integrale estinzione del Finanziamento;
- (xii) l'Impresa Beneficiaria acconsente alla pubblicazione ai fini della normativa sulla trasparenza (D. Lgs. n. 33/2013) delle informazioni inerenti la Garanzia SACE (quali ad esempio nome dell'Impresa Beneficiaria, importo del Finanziamento, oggetto di garanzia e data di emissione);
- (xiii) l'Impresa Beneficiaria si impegna a comunicare le eventuali variazioni rispetto a quanto indicato nell'autocertificazione antimafia ex articolo 89 del D. Lgs. 159/2011 riportata *sub* Allegato A;
- (xiv) l'Impresa Beneficiaria si impegna a rispettare le normative di volta in volta vigenti in materia di lotta al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e alla corruzione;
- (xv) l'Impresa Beneficiaria dichiara che l'importo del Finanziamento non è superiore al maggiore tra i seguenti elementi:
- a) 25% del fatturato annuo dell'Impresa Beneficiaria relativo al 2019, come risultante dall'ultimo bilancio approvato (riportato *sub* Allegato B) ovvero dalla dichiarazione fiscale ovvero come risultante dai dati certificati (ad esempio, dal collegio sindacale o nel progetto di bilancio approvato dal consiglio di amministrazione) non avendo l'Impresa Beneficiaria ancora approvato il bilancio;
 - b) il doppio dei costi del personale relativi al 2019 sostenuti dall'Impresa Beneficiaria, come risultanti dall'ultimo bilancio approvato;
- OPPURE
- i. il doppio dei costi del personale dell'Impresa Beneficiaria relativi al 2019 sostenuti dall'Impresa Beneficiaria, come risultanti dai dati certificati non avendo l'Impresa Beneficiaria ancora approvato il bilancio;
- OPPURE
- ii. il doppio dei costi del personale attesi per i primi due anni di attività dell'Impresa Beneficiaria avendo l'Impresa Beneficiaria iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018;
- (xvi) l'Impresa Beneficiaria dichiara che, nel calcolo dell'importo del Finanziamento, ha rispettato i seguenti criteri:
- qualora l'Impresa Beneficiaria sia destinataria di più finanziamenti assistiti da una Garanzia SACE o da altra garanzia pubblica (ivi incluse, a titolo esemplificativo, le garanzie indicate ai precedenti paragrafi (v), (vi) e (vii)), gli importi di detti finanziamenti si cumulano;
 - qualora l'Impresa Beneficiaria sia parte di un gruppo che beneficia di più finanziamenti assistiti da una Garanzia SACE, gli importi di detti finanziamenti si cumulano;
 - i limiti di importo di cui al paragrafo (xv) si riferiscono al valore del fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti in Italia da parte dell'Impresa Beneficiaria ovvero su base consolidata qualora l'Impresa Beneficiaria appartenga ad un gruppo;

(xvii) l'Impresa Beneficiaria ha:

- a) [] un numero di dipendenti in Italia inferiore a 5.000 e un valore di fatturato fino a 1,5 miliardi di Euro, sulla base dei dati risultanti dall'ultimo bilancio approvato ovvero dai dati certificati con riferimento alla data del 9 aprile 2020 se l'Impresa Beneficiaria non ha ancora approvato il bilancio;
- b) [] un numero di dipendenti in Italia maggiore o uguale a 5.000 e/o un valore di fatturato superiore o uguale a 1,5 miliardi di Euro, sulla base dei dati risultanti dall'ultimo bilancio approvato ovvero dai dati certificati con riferimento alla data del 9 aprile 2020 se l'Impresa Beneficiaria non ha ancora approvato il bilancio.

L'Impresa Beneficiaria prende atto e attesta che nel caso di imprese con più di 5.000 dipendenti in Italia o con valore del fatturato superiore a 1,5 miliardi di Euro, il rilascio della garanzia è subordinato alla decisione assunta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, adottato sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE, tenendo in considerazione il ruolo che l'Impresa Beneficiaria svolge rispetto alle seguenti aree e profili in Italia:

- contributo allo sviluppo tecnologico;
- appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti;
- incidenza su infrastrutture critiche e strategiche;
- impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro;
- peso specifico nell'ambito di una filiera produttiva strategica.

A tal fine l'Impresa Beneficiaria attesta di svolgere la propria attività nell'ambito di [●], come risultante dai documenti riportati *sub* Allegato C;

- (xviii) l'Impresa Beneficiaria dichiara che né essa, né ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la stessa appartiene, ha approvato la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni a decorrere dal 9 aprile 2020 e si impegna a non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020;
- (xix) a decorrere dal 9 aprile 2020, l'Impresa Beneficiaria ha gestito i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali e si impegna a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali per tutta la durata del Finanziamento;
- (xx) [ove l'Impresa Beneficiaria operi in forma societaria o collettiva, all'8 aprile 2020 sono già stati istituiti gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili previsti dagli articoli 2086, comma secondo, nonché dagli articoli 2257, 2380-bis, 2409-novies e 2475, comma primo, del codice civile, come risultante dalla dichiarazione con parere favorevole dell'organo di controllo societario, ove esistente, o del revisore contabile o della società di revisione riportata *sub* Allegato D;]⁵
- (xxi) l'Impresa Beneficiaria non rientrava, alla data del 31 dicembre 2019, nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014 e dichiara che i dati sulla base dei quali ha effettuato la valutazione di cui al citato Regolamento sono i seguenti: [ebitda], oneri finanziari] , [debito] [patrimonio netto], [perdite].

Il Legale Rappresentante dell'Impresa Beneficiaria autorizza il Soggetto Finanziatore a fornire a SACE copia del presente documento – redatto in doppio originale -, dichiarando espressamente ed irrevocabilmente che tutte le informazioni, dichiarazioni ed attestazioni ed obblighi ivi indicati sono rilasciati anche a diretto beneficio di SACE, che pertanto potrà farvi pieno affidamento, ed obbligandosi altresì sin d'ora, (a) a rimborsare a SACE

⁵ Da confermare nel caso in cui sia previsto dal nuovo decreto

gli importi corrisposti al Soggetto Finanziatore in virtù della garanzia rilasciata e (b) a manlevare e tenere indenne SACE da ogni danno, spesa e onere che quest'ultima dovesse subire a causa dell'inesattezza o incompletezza di una o più delle dichiarazioni rese dalla stessa nella presente richiesta o della violazione degli obblighi assunti ai sensi del Contratto di Finanziamento.

Allega:

A - Autocertificazione Antimafia

B – Bilancio e/o dichiarazione fiscale e/o dati certificati [e/o progetto di bilancio, integrato da una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata con gli elenchi delle esposizioni già in essere con il ceto bancario e dei debiti scaduti da oltre 90 giorni]⁶

C – [●]

[D – Dichiarazione dell'organo di controllo]⁷

[FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O DI ALTRO SOGGETTO MUNITO DEI NECESSARI POTERI E, PER QUANTO DI COMPETENZA, DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE O EQUIVALENTE ORGANO DI CONTROLLO DELL'IMPRESA BENEFICIARIA]

⁶ Da confermare nel caso in cui sia previsto dal nuovo decreto

⁷ Da confermare nel caso in cui sia previsto dal nuovo decreto

Allegato 2 (Facsimile TRACCIATO PIATTAFORMA ONLINE SACE)

RICHIESTA DI RILASCIO DELLA GARANZIA SACE

(informazioni da caricare sul il Portale Online Garanzia Italia; previsto invio anche di copia dell'Allegato 1 (Richiesta di Finanziamento) corredato dell'Autocertificazione Antimafia dell'Impresa Beneficiaria)

Con la presente si comunica di aver ricevuto in data [●] una richiesta di finanziamento garantito da SACE ai sensi del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, avente le seguenti caratteristiche:

1. Soggetto Finanziatore: (Ragione Sociale, Codice Fiscale)
2. Impresa Beneficiaria: [*Ragione Sociale, Partita IVA/Codice Fiscale*]
3. Qualificazione dell'Impesa Beneficiaria:
 - [] PMI (conformemente alla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE)
Ha accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662:
 - [-] Sì e ne ha utilizzato l'intera capacità
 - [-] Sì, ma non ne ha utilizzato l'intera capacità¹
 - [-] No
 - [] Non PMI
4. Fatturato annuo complessivo relativo al 2019 (come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale ovvero dai dati certificati² non essendo ancora stato approvato il bilancio 2019): [-]
5. Appartiene ad un gruppo:
 - [-] Sì
 - Capogruppo: [*Denominazione, Partita IVA/Codice Fiscale*]³
 - Fatturato annuo globale relativo al 2019 (come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale ovvero dai dati certificati non essendo ancora stato approvato il bilancio 2019): [-]
 - Fatturato annuo in Italia relativo al 2019 (come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale ovvero dai dati certificati non essendo ancora stato approvato il bilancio 2019):
 - valore su base individuale: [-]
 - valore su base consolidata: [-]
 - Numero di dipendenti in Italia:
 - valore su base individuale: [-]
 - valore su base consolidata: [-]
 - Costi del personale sostenuti in Italia:
 - [-] come risultanti dal bilancio consolidato 2019
 - OPPURE
 - [-] come risultanti dai dati certificati relativi al 2019 non essendo ancora stato approvato il bilancio consolidato 2019
 - OPPURE
 - [-] attesi per i primi due anni di attività avendo l'Impresa Beneficiaria ed il gruppo di appartenenza iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018
 - [-] No
 - Fatturato annuo in Italia relativo al 2019 (come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale ovvero dai dati certificati non essendo ancora stato approvato il bilancio 2019): [-]

¹ Bloccante in caso di *Flag*.

² A titolo esemplificativo, i dati certificati dal collegio sindacale o nel progetto di bilancio approvato dal consiglio di amministrazione.

³ Codice fiscale non necessario qualora la capogruppo abbia sede all'estero

Costi del personale sostenuti in Italia:

[-] come risultanti dal bilancio 2019

OPPURE

[-] come risultanti dai dati certificati relativi al 2019 non avendo l'Impresa Beneficiaria ancora approvato il bilancio

OPPURE

[-] attesi per i primi due anni di attività dell'Impresa Beneficiaria avendo l'Impresa Beneficiaria iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018

Numero di dipendenti in Italia: [-]

6. Importo in linea capitale: [-]
7. Data di delibera del finanziamento: [-]
8. Rating Banca⁴ assegnato all'Impresa Beneficiaria: [-]
9. Percentuale di Garanzia SACE: [-]
10. Tipo Tasso di interesse: [variabile/fisso]
11. Tasso di interesse: [-]⁵
12. Tasso di interesse senza Garanzia SACE⁶: [-]
13. Commissioni Soggetto Finanziatore: [-]
14. Commissioni Soggetto Finanziatore Senza Garanzia SACE: [-]
15. Scopo: [-]
16. Durata: [-]⁷
17. Mesi di Preammortamento: [-]⁸
18. Garanzie reali e personali: [-]⁹

I termini in maiuscolo non diversamente definiti nella presente richiesta avranno il significato ad essi attribuito nelle Condizioni Generali.

In relazione a tale Richiesta di Finanziamento, ai sensi del Decreto, si richiede il rilascio di una Garanzia SACE, avente la Percentuale Garantita pari a: [-]

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto [•], Legale Rappresentante, o altro soggetto munito dei necessari poteri, del Soggetto Finanziatore[, anche in nome e per conto degli ulteriori partecipanti al Contratto di Finanziamento, in cui rivestirà la qualifica di agente]¹⁰, consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara e garantisce quanto segue:

- (i) [...] ha ricevuto dall'Impresa Beneficiaria del Finanziamento tutte le dichiarazioni previste dalla Richiesta di Finanziamento, in ottemperanza al Decreto;
- (ii) [...] ha concluso la propria istruttoria con esito positivo e intende concedere il Finanziamento, subordinatamente al rilascio della Garanzia SACE;
- (iii) [...] conferma tutte le dichiarazioni di seguito elencate;
 - a) in relazione all'Impresa Beneficiaria, ha concluso con esito positivo le procedure "know your customer" (ivi incluse le verifiche in materia di antiriciclaggio, contrasto al finanziamento del terrorismo, sanzioni ed embarghi);

⁴ In caso di finanziamento in *pool* rating assegnato dalla Banca Agente

⁵ EURIBOR [-]m più margine

⁶ Tasso di interesse che sarebbe stato applicato dal Soggetto Finanziatore in assenza di Garanzia SACE.

⁷ Durata massima 6 anni comprensiva del Preammortamento

⁸ Preammortamento massimo 24 mesi (comprensivo di Preammortamento tecnico) e per multipli di 6 mesi

⁹ Flag solo Si/NO

¹⁰ Inserire solo in caso di finanziamento in pool

- b) ha verificato che il costo del Finanziamento, composto da (i) remunerazione della Garanzia SACE, (ii) commissioni (comunque limitate al recupero dei costi) e (iii) tasso di interesse è inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal Soggetto Finanziatore per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della Garanzia SACE, composto da commissioni e tasso di interesse;
- c) che, sulla base dei dati e delle dichiarazioni forniti dall'Impresa Beneficiaria nella Richiesta di Finanziamento, l'Impresa Beneficiaria non rientrava, alla data del 31 dicembre 2019, nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014;
- d) ha verificato che l'Impresa Beneficiaria non risultava, alla data del 29 febbraio 2020, presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, ovvero il Soggetto Finanziatore classificava l'esposizione tra le Esposizioni Non Deteriorate come definite ai sensi della normativa europea, ovvero in Centrale Rischi nel flusso di ritorno del mese di dicembre 2019 non [si] evidenziava[no] segnalazioni di "Sofferenze a Sistema" né la presenza di un rapporto tra "Totale Sconfinamenti per Cassa" e "Totale Accordato per Cassa" superiore al 20%;
- e) l'importo del Finanziamento non è superiore al maggiore tra i seguenti importi (come calcolati ai sensi del Decreto):
- (i) il 25% del fatturato annuo dell'Impresa Beneficiaria relativo al 2019, come risultante dall'ultimo bilancio approvato ovvero dalla dichiarazione fiscale ovvero come risultanti dai dati certificati (ad esempio, dal collegio sindacale o nel progetto di bilancio approvato dal consiglio di amministrazione) non avendo l'Impresa Beneficiaria ancora approvato il bilancio, sulla base di quanto dichiarato dall'Impresa Beneficiaria nella Richiesta di Finanziamento;
 - (ii) il doppio dei costi del personale dell'Impresa Beneficiaria relativi al 2019 sostenuti dall'Impresa Beneficiaria, come risultanti dall'ultimo bilancio approvato, sulla base di quanto dichiarato dall'Impresa Beneficiaria nella Richiesta di Finanziamento;

OPPURE

- (iii) il doppio dei costi del personale dell'Impresa Beneficiaria relativi al 2019 sostenuti dall'Impresa Beneficiaria, come risultanti dai dati certificati non avendo l'Impresa Beneficiaria ancora approvato il bilancio sulla base di quanto dichiarato dall'Impresa Beneficiaria nella Richiesta di Finanziamento;

OPPURE

- (iv) il doppio dei costi del personale attesi per i primi due anni di attività dell'Impresa Beneficiaria, avendo l'Impresa Beneficiaria iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, sulla base di quanto dichiarato dall'Impresa Beneficiaria nella Richiesta di Finanziamento;

- f) l'importo del Finanziamento, secondo quanto dichiarato dall'Impresa Beneficiaria nella Richiesta di Finanziamento, rispetta i seguenti criteri:
- qualora l'Impresa Beneficiaria sia destinataria di più finanziamenti assistiti da una Garanzia SACE, o da altra garanzia pubblica (ivi inclusa, a titolo esemplificativo, la garanzia sulla moratoria del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 nonché altre garanzie previste dal Decreto), gli importi di detti finanziamenti si cumulano;
 - qualora l'Impresa Beneficiaria sia parte di un gruppo che beneficia di più finanziamenti assistiti da una Garanzia SACE, gli importi di detti finanziamenti si cumulano;

- i limiti di importo di cui alla lettera (e) si riferiscono al valore del fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti in Italia da parte dell'Impresa Beneficiaria ovvero su base consolidata qualora l'Impresa Beneficiaria appartenga ad un gruppo;
- g) all'esito della concessione del Finanziamento, l'ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti dell'Impresa Beneficiaria risulterà superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data del 9 aprile 2020, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute fra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito fra le parti prima della suddetta data, e che di ciò ne fornirà ulteriore conferma all'esito dell'erogazione.

Facsimile tracciato online

GARANZIA ITALIA - CONDIZIONI GENERALI - MODELLO DI RAPPORTO TRIMESTRALE

Codice Univoco Identificativo della Garanzia (CUI)	Impresa Beneficiaria	Identificativo conto corrente erogazione	Data di Scadenza Finale	Scopo del Finanziamento (investimenti/capitale circolante/costi del personale in Italia)	Ammontare complessivo delle esposizioni del Soggetto Finanziatore nei confronti dell'Impresa Beneficiaria risulta superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data del 9 aprile 2020 ^{1),4)} (SI/NO)
Responsabilità BANCA	Responsabilità BANCA	Responsabilità BANCA	Responsabilità BANCA	Responsabilità BANCA	Responsabilità BANCA
	informazioni da comunicare una sola volta, salvo variazioni che dovessero intercorrere nel corso della durata del finanziamento				
	informazioni da fornire ad ogni trimestre				

1) SI/NO. Se SI, specificare quali.
 2) Secondo le informazioni di cui sia a conoscenza la Banca, anche in considerazione di eventuali comunicazioni ricevute dall'Impresa Beneficiaria ai sensi del contratto di Finanziamento.
 3) Ove applicabile, dichiarazione da rendersi anche con riferimento alle altre imprese del gruppo con sede in Italia.
 4) Da confermare solo al rapporto trimestrale immediatamente successivo alla data di erogazione del finanziamento.
 5) Rilevante solo nel periodo intercorrente tra l'9 aprile 2020 e il 31 dicembre 2020.
 6) Da confermare solo con riferimenti 12 mesi successivi alla data di erogazione del finanziamento.

GARANZIA SACE

C.U.I. n [•]

Dati identificativi del Contratto di Finanziamento garantito:

1. Soggetto Finanziatore: [-]¹
2. Contratto di Finanziamento del: [-]²
3. Impresa Beneficiaria: [*Denominazione, Partita IVA/Codice Fiscale*]
4. Capogruppo: [*Denominazione, Partita IVA/Codice Fiscale*]
5. Data di erogazione: [-]³
6. Importo in linea capitale: [-]
7. Tasso di interesse: [-]⁴
8. Durata: [-]
9. Preammortamento: [-]⁵
10. Garanzie reali e personali: [-]⁶

Caratteristiche della Garanzia SACE:

1. Percentuale Garantita: [-]
2. Importo Massimo Garantito (di cui oneri accessori non superiori all'1% dell'importo iniziale in linea capitale dell'importo del Finanziamento): [-]
3. Remunerazione: [-]

La Garanzia SACE è rilasciata in conformità alle Condizioni Generali, disponibili sul portale on-line Garanzia Italia, cui il Soggetto Finanziatore ha aderito mediante le modalità ivi indicate, e alle condizioni di seguito indicate.

¹ Indicare se agisce nell'ambito di un pool

² Solo in caso di finanziamento già concesso a decorrere dal 9 aprile 2020.

³ Solo in caso di finanziamento già concesso a decorrere dal 9 aprile 2020.

⁴ EURIBOR [-]m più margine

⁵ Preammortamento massimo 24 mesi e per multipli di 6 mesi, incluso di preammortamento tecnico necessario ad allineamento a data fine trimestre solare post erogazione

⁶ Flag solo Si/NO

1. GARANZIA SACE

- (a) La Garanzia SACE è una garanzia a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, avente ha ad oggetto il rischio di mancato rimborso delle somme erogate ai sensi del sopra identificato Contratto di Finanziamento per capitale, interessi e oneri accessori (le “**Obbligazioni Garantite**”), senza vincolo di solidarietà, nei limiti della Percentuale Garantita e fino all’Importo Massimo Garantito.
- (b) SACE pagherà a prima richiesta del Soggetto Finanziatore, redatta secondo il modello di cui all’Allegato 5 (“*Richiesta di Escussione*”) delle Condizioni Generali e munita dei relativi allegati, gli importi indicati con rinuncia ai sensi dell’Articolo 1944, comma 2°, cod. civ. ad ogni obbligo di preventiva escussione dell’Impresa Garantita stessa, fermo restando il diritto di sollevare eccezioni in relazione ad eventuali inadempimenti del Soggetto Finanziatore agli impegni assunti ai sensi degli articoli 4 (*Remunerazione della Garanzia SACE*), 6.1 (*Escussione della Garanzia SACE*), 9.1 (*Impegni del Soggetto Finanziatore*) (i), (ii) (con esclusivo riferimento all’impegno di cui alla lettera (a)) e da (iii) a (ix), delle Condizioni Generali.
- (c) Qualora il Soggetto Finanziatore intenda esercitare il diritto di esigere il rimborso anticipato delle somme finanziate ai sensi del Contratto di Finanziamento, il pagamento ai sensi della Garanzia SACE resta operante in base alle scadenze originariamente previste, a meno che SACE non eserciti la facoltà di pagare anticipatamente gli importi.
- (d) Il pagamento da parte di SACE avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato al Soggetto Finanziatore nella Richiesta di Escussione entro la successiva tra le seguenti date:
- 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della Richiesta di Escussione, completa delle informazioni e degli allegati richiesti;
 - 90 (novanta) giorni dal mancato pagamento delle somme dovute ai sensi del Contratto di Finanziamento.
- (e) L’efficacia della Garanzia SACE è sospensivamente condizionata: (i) alla conclusione del Contratto di Finanziamento e (ii) all’erogazione di cui al Contratto di Finanziamento stesso, che dovrà essere comunicata a SACE. Tali circostanze dovranno comunque verificarsi entro la prima tra (i) la data che cade 30 (trenta) giorni, nel caso previsto dall’articolo 5.6 (*Rilascio della Garanzia SACE*) delle Condizioni Generali, ovvero entro 45 (quarantacinque) giorni nel caso previsto dall’articolo 5.7 (*Rilascio della Garanzia SACE*) delle Condizioni Generali, dopo il rilascio della presente Garanzia SACE e (ii) il 31/12/2020. Trascorso inutilmente detto termine la presente Garanzia SACE diverrà definitivamente inefficace.
- (f) L’Importo Massimo Garantito si intenderà automaticamente ridotto (i) di un importo pari alla Percentuale Garantita delle Obbligazioni Garantite a valere sull’Importo del Finanziamento, di volta in volta rimborsate dall’Impresa Beneficiaria, o da terzi per conto dell’Impresa Beneficiaria, (ii) di un importo pari alla Percentuale Garantita delle somme incassate dal Soggetto Finanziatore in forza di garanzie personali e/o reali prestate in relazione al Contratto di Finanziamento, e (iii) di un importo pari all’intero ammontare di quanto di volta in volta corrisposto da SACE al Soggetto Finanziatore ai sensi della Garanzia SACE.
- (g) Senza pregiudizio per quanto previsto ai punti (a) e (e) che precedono, l’adempimento da parte di SACE delle obbligazioni derivanti a suo carico dalla Garanzia SACE non costituisce rinuncia ai diritti ed alle azioni da essa vantati nei confronti del Soggetto Finanziatore ai sensi di legge e delle Condizioni Generali che, pertanto, potranno essere fatti valere da SACE stessa a tutti gli effetti.
- (h) La Garanzia SACE, in quanto intervento di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive beneficiante della controgaranzia dello Stato italiano, rientra nell’ambito di applicazione del Decreto

Legislativo 31 marzo 1998, n. 123 ("Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59").

2. CORRISPETTIVO

A fronte del rilascio della Garanzia SACE, SACE percepirà il corrispettivo indicato nell'articolo 4 (*Remunerazione della Garanzia SACE*) delle Condizioni Generali, secondo le condizioni e i termini ivi previsti, sul conto corrente [●].

3. CESSIONE

La cedibilità dei diritti derivanti dalla Garanzia SACE è espressamente esclusa, fatta eccezione per le cessioni effettuate a seguito del trasferimento dei crediti inerenti alle Obbligazioni Garantite in favore di (i) banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali, altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, aventi sede in paesi non sanzionati e non ad alto rischio riciclaggio e finanziamento del terrorismo⁷, e che abbiano aderito alle Condizioni Generali ai sensi del relativo articolo 13 (*Modalità di adesione alle Condizioni Generali*), nonché (ii) Banche Centrali e Banca Europea per gli Investimenti, a condizione che delle suddette cessioni sia data comunicazione a SACE nel rapporto di cui all'articolo 9.1(viii) (*Impegni del Soggetto Finanziatore*) delle Condizioni Generali.

4. DURATA

4.1. La Garanzia SACE cesserà di avere efficacia alla data in cui il relativo Importo Massimo Garantito si riduca a zero ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 1 lettera (f) che precede.

4.2. Alla data in cui l'efficacia della Garanzia SACE venga meno, SACE sarà liberata dagli obblighi da essa assunti.

5. REVIVISCENZA

SACE, nei limiti della Percentuale Garantita, si impegna a corrispondere al Soggetto Finanziatore anche le somme che da questo fossero incassate in pagamento delle Obbligazioni Garantite e successivamente restituite in conseguenza di azione dichiarativa di inefficacia o di azione revocatoria promosse ai sensi del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (e successive modifiche e integrazioni).

6. COMUNICAZIONI

Le comunicazioni necessarie ai fini della presente Garanzia SACE dovranno effettuarsi con le forme e modalità previste nelle Condizioni Generali.

7. LEGGE E FORO COMPETENTE

La presente Garanzia SACE è regolata dalla legge italiana e sarà interpretata ai sensi della medesima legge.

⁷ Si intendono i paesi terzi i cui ordinamenti presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, per come individuati dalla Commissione europea nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 9 e 64 della direttiva (UE) 2015/849; paesi terzi presenti nell'elenco pubblicato dal GAFI dei Paesi a rischio elevato e non collaborativi, ritenuti carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio; paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe adottate dai competenti organismi nazionali e internazionali (i.e. ONU, UE, OFAC).

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, validità, esecuzione della o comunque derivante dalla Garanzia SACE sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma, ferme restando le competenze inderogabilmente stabilite dal Codice di Procedura Civile.

Allegato 5

RICHIESTA DI ESCUSSIONE DI GARANZIA SACE

- Garanzia SACE C.U.I n. [-] del [-]
- Contratto di Finanziamento del: [-]
- Soggetto Finanziatore: [-]
- Impresa Beneficiaria: [-]
- Data di erogazione: [-]
- Garanzie reali e personali: [-]
- [Importo Massimo Garantito: [-]]
- [Percentuale Garantita: [-]]

Con riferimento alla Garanzia SACE di cui sopra, si comunica che in data [-]:

[-] l'Impresa Beneficiaria, ha omesso di pagare le seguenti somme dovute ai sensi del Contratto di Finanziamento:

- [-] Euro a titolo di capitale
- [-] Euro a titolo d'Interessi corrispettivi
- [-] Euro a titolo di oneri accessori¹

[-] le somme corrisposte dall'Impresa Beneficiaria ai sensi del Contratto di Finanziamento sono state restituite dal Soggetto Finanziatore a seguito [di azione dichiarativa di inefficacia o invalidità] OPPURE [azione revocatoria promossa ai sensi del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (e successive modifiche e integrazioni)], per un importo pari a:

- [-] Euro a titolo di capitale
- [-] Euro a titolo d'Interessi corrispettivi
- [-] Euro a titolo di oneri accessori²

Conseguentemente, si richiede il pagamento di quanto dovuto ai sensi della Garanzia SACE mediante accredito sul conto corrente bancario intestato al Soggetto Finanziatore con le seguenti coordinate bancarie:

IBAN: [-]

Causale: [-]

¹ Indicare dettaglio delle voci che si intendono coprire a titolo di oneri accessori (es: interessi di mora, altro).

² Indicare dettaglio delle voci che si intendono coprire a titolo di oneri accessori (es: interessi di mora, altro).

A tal fine il Soggetto Finanziatore dichiara [anche per conto degli ulteriori partecipanti al Contratto di Finanziamento]³ di non aver violato gli impegni di cui all'art. 9.1 lettere da (i) a (ix) delle Condizioni Generali e allega la seguente documentazione:

- (i) Allegato A - Contabili bancarie attestanti le erogazioni effettuate;
- (ii) Allegato B - Sollecito/i di pagamento (diffida ad adempiere);
- (iii) [Allegato C - Comunicazione di dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine/comunicazione di risoluzione del Contratto di Finanziamento;]⁴
- (iv) [Allegato D – Documentazione attestante le eventuali azioni e rimedi giudiziali avviati per il recupero del credito;]⁵
- (v) [Allegato E - Copia conforme all'originale del provvedimento giudiziario di disposizione della inefficacia o revocatoria delle somme rimborsate unitamente alla prova dell'adempita restituzione]⁶;
- (vi) Allegato F - Copia conforme all'originale del Contratto di Finanziamento e delle eventuali garanzie reali e personali.

Il Soggetto Finanziatore [anche per conto degli ulteriori partecipanti al Contratto di Finanziamento]⁷ conviene espressamente che con effetto dalla data di pagamento da parte di SACE delle somme richieste ai sensi della Garanzia SACE, SACE è automaticamente e pienamente surrogata, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1201 del Codice Civile italiano, nei limiti del pagamento effettuato, e fermo restando l'autonomo diritto di regresso nei confronti dell'Impresa Beneficiaria, nei diritti del Soggetto Finanziatore ai sensi del Contratto di Finanziamento e delle garanzie accessorie sopra indicate. Inoltre, il Soggetto Finanziatore conviene espressamente che, alla data di pagamento da parte di SACE delle somme richieste ai sensi della Garanzia SACE, ed in ogni caso entro e non oltre 5 (cinque) giorni di calendario da tale data, consegnerà prontamente a SACE l'Atto di Surroga di cui all'Allegato 6 delle Condizioni Generali debitamente sottoscritto dal Soggetto Finanziatore e sottoscriverà ogni altro documento necessario e/o porrà in essere ogni opportuna iniziativa per rendere efficace la cessione (ove richiesta da SACE) e/o la surroga di SACE e per consentire a quest'ultima l'esercizio e la tutela dei propri diritti.

I termini in maiuscolo utilizzati nella presente comunicazione hanno il significato ad essi attribuito nella Garanzia SACE sopra indicata.

³ Inserire solo in caso di finanziamento in pool

⁴ Eventuale

⁵ Eventuale

⁶ Eventuale

⁷ Inserire solo in caso di finanziamento in pool

La presente Richiesta di Escussione è regolata dalla legge italiana e per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il foro di Roma.

[Firma Digitale del Rappresentante Legale del Soggetto Finanziatore o del soggetto delegato munito dei necessari poteri]

Allegato 6
MODELLO DI ATTO DI SURROGA

Garanzia SACE n° / Codice Unico Identificativo (C.U.I.)	:	[●]
-Soggetto Finanziatore	:	[●]
-Impresa Beneficiaria	:	[●]

[●], con sede legale in [●], iscrizione al Registro delle Imprese di [●], codice fiscale e P. IVA n. [●], in persona [del suo legale rappresentante [●], nato a [●] il [●], residente in [●],] / [di [●], nato a [●] il [●], residente in [●], in qualità di delegato del legale rappresentante e munito dei necessari poteri in virtù di [●], qui allegati] [anche per conto degli ulteriori partecipanti al Contratto di Finanziamento]¹ (il **“Soggetto Finanziatore”**).

Premesso che:

- (a) in data [●] SACE S.p.A. (**“SACE”**) ha emesso in favore del Soggetto Finanziatore una garanzia (la **“Garanzia SACE”**) a copertura del mancato rimborso di somme dovute da [●] (l'**“Impresa Beneficiaria”**) allo stesso Soggetto Finanziatore ai sensi del contratto di finanziamento stipulato in data [●] (il **“Contratto di Finanziamento”**);
- (b) in data [●] il Soggetto Finanziatore ha escusso la Garanzia SACE;
- (c) a seguito dell'avvenuta escussione della Garanzia SACE per [il mancato pagamento delle rate di credito] / [l'avvenuta restituzione da parte del Soggetto Finanziatore delle somme corrisposte dall'Impresa Beneficiaria ai sensi del Contratto di Finanziamento, a seguito [di azione dichiarativa di inefficacia o invalidità] / [azione revocatoria] promossa ai sensi del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (e successive modifiche e integrazioni) e nel dettaglio] indicate nell'Appendice 1, in conformità con la normativa vigente, SACE ha provveduto in data [●] al pagamento in favore del Soggetto Finanziatore dell'importo di euro [●], (l'**“Importo Indennizzato”**);
- (d) a fronte e contestualmente al pagamento dell'Importo Indennizzato, SACE è automaticamente ed espressamente surrogata, anche ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 1201 c.c., nella misura di quanto corrisposto al Soggetto Finanziatore, in tutti i diritti e le azioni dello stesso nei confronti dell'Impresa Beneficiaria e/o di terzi ai sensi del Contratto di Finanziamento, garanzie reali o personali o a questi connessi e fermo restando l'autonomo diritto di regresso di SACE nei confronti dell'Impresa Beneficiaria.

¹ Inserire solo in caso di finanziamento in pool, ove agisca in nome e per conto di tutti i finanziatori

Tutto ciò premesso, il Soggetto Finanziatore:

1. dichiara di ricevere da SACE l'Importo Indennizzato del valore complessivo pari ad euro [●], e con la sottoscrizione del presente Atto ne rilascia ampia, definitiva e liberatoria quietanza;
2. a seguito del pagamento dell'Importo Indennizzato e nei limiti del valore complessivo di euro [●], anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1201 c.c., surroga espressamente SACE nei propri diritti e azioni nei confronti dell'Impresa Beneficiaria e/o di terzi ai sensi del Contratto di Finanziamento, garanzie reali o personali o a questi connessi e fermo restando l'autonomo diritto di regresso di SACE nei confronti dell'Impresa Beneficiaria;
3. limitatamente all'Importo Indennizzato, rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa nei confronti di SACE correlata e/o comunque connessa alle obbligazioni garantite ai sensi della Garanzia SACE;
4. conferma che, in relazione alle obbligazioni garantite di cui sopra, non ha commesso reati di corruzione internazionale ai sensi della Convenzione dell'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali né illeciti penali e/o amministrativi anche ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
5. si impegna a tenere indenne e manlevata SACE relativamente a ogni pregiudizio che le derivasse, anche in sede di esercizio del diritto di surroga, dalle azioni, eccezioni, opposizioni, rivendicazioni, richieste e pretese connesse ad atti o fatti ascrivibili al Soggetto Finanziatore.

Letto, confermato e sottoscritto²

Roma, [●]

[SOGGETTO FINANZIATORE]

Nome: [●]

Titolo: [●] *In qualità di legale rappresentante o altro soggetto munito dei necessari poteri di [Soggetto Finanziatore]*

[Firma Digitale del legale rappresentante o altro soggetto munito dei necessari poteri del Soggetto Finanziatore]

APPENDICE 1

[●]

² Da inviare a SACE via PEC, firmato digitalmente dal legale rappresentante o *altro soggetto munito dei necessari poteri* del Soggetto Finanziatore

Allegato 7

MODELLO DI ATTO DI ADESIONE

OGGETTO: Condizioni Generali per il rilascio di Garanzie da parte di SACE ai sensi del Decreto legge 8 aprile n. 23 del 2020

Facciamo riferimento alle Condizioni Generali ed ai relativi allegati pubblicati sul portale on-line Garanzia Italia aventi ad oggetto il rilascio da parte di SACE S.p.A., ai sensi del decreto-legge 8 aprile n. 23 del 2020 di garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi al fine di assicurare la necessaria liquidità ad imprese aventi sede in Italia colpite dall'epidemia Covid-19 (le "**Condizioni Generali**"), che abbiamo provveduto ad estrarre integralmente e a memorizzare su supporto durevole.

In relazione a quanto sopra, il sottoscritto [●], con sede legale in [●], iscrizione al Registro delle Imprese di [●], codice fiscale e P. IVA n. [●] (il "**Soggetto Finanziatore**") intende aderire, anche in nome e per conto degli eventuali futuri partecipanti al Contratto di Finanziamento, in cui rivestirà la qualifica di agente, ai sensi di quanto stabilito all'Articolo 13 (*Modalità di adesione alle Condizioni Generali*) delle Condizioni Generali, alle Condizioni Generali medesime e impegnarsi a rispettare quanto in esse contenuto, assumendo tutti i relativi obblighi ed impegni.

A tal fine, il Soggetto Finanziatore, in persona del suo legale rappresentante [●], nato a [●] il [●], residente in [●], [o di altro soggetto munito dei necessari poteri in virtù di [●]], anche in nome e per conto degli eventuali futuri partecipanti al Contratto di Finanziamento, in cui rivestirà la qualifica di agente, dichiara irrevocabilmente, e senza condizione alcuna, di:

- (a) aver letto attentamente le Condizioni Generali, di conoscerle, di averle comprese e di accettarne integralmente e incondizionatamente i contenuti;
- (b) assumere tutti gli obblighi e le dichiarazioni previsti ai sensi delle Condizioni Generali in capo al Soggetto Finanziatore, di essere consapevole degli obblighi derivanti dalla normativa applicabile all'operatività descritta dalle Condizioni Generali e di impegnarsi per tutta la durata delle stesse al rispetto della normativa di volta in volta applicabile.

Ai fini dell'invio delle comunicazioni previste dall'Art.15 (*Comunicazioni ed elezione di domicilio*) delle Condizioni Generali, il Soggetto Finanziatore comunica che potrà essere utilizzato il seguente indirizzo [●] con indirizzo PEC [●].

Ai fini del presente atto il Soggetto Finanziatore, anche in nome e per conto degli eventuali futuri partecipanti al Contratto di Finanziamento, in cui rivestirà la qualifica di agente, elegge domicilio presso [●].

Il presente atto di adesione è regolato dalla legge italiana e per ogni controversia ad esso relativa sarà competente in via esclusiva il foro di Roma.

[SOGGETTO FINANZIATORE]

Nome: [•]

Titolo: [•] *In qualità di legale rappresentante o altro soggetto munito dei necessari poteri di [Soggetto Finanziatore]*

[Firma Digitale del legale rappresentante o altro soggetto munito dei necessari poteri del Soggetto Finanziatore]

Il Soggetto Finanziatore, anche in nome e per conto degli eventuali futuri partecipanti al Contratto di Finanziamento, in cui rivestirà la qualifica di agente, dichiara di aver letto e di approvare espressamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le seguenti clausole delle Condizioni Generali:

Art. 6.3 (*Escussione della Garanzia SACE – Eccezioni di SACE*)

Art. 11 (*Legge regolatrice – Foro competente*)

[SOGGETTO FINANZIATORE]

Nome: [•]

Titolo: [•] *In qualità di legale rappresentante o altro soggetto munito dei necessari poteri di [Soggetto Finanziatore]*

[Firma Digitale del legale rappresentante o altro soggetto munito dei necessari poteri del Soggetto Finanziatore]

Allegato 8
MODELLO DI ATTO DI CESSIONE

a favore di:

SACE S.P.A. ("**SACE**")

Piazza Poli, 37/42

00187 - Roma

Alla c.a.: [●]

[Luogo], [Data]

Oggetto: Garanzia SACE No. / Codice Unico Identificativo (C.U.I.) [●]

Gentili Signori,

si fa riferimento alla Garanzia SACE No. / Codice Unico Identificativo (C.U.I.) [●] (la "**Garanzia SACE**"). I termini in maiuscolo eventualmente utilizzati, ma non definiti separatamente in questo documento hanno il significato loro attribuito nella Garanzia SACE.

Il Soggetto Finanziatore [anche per conto degli ulteriori partecipanti al Contratto di Finanziamento]¹, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1260 c.c. e ss., cede irrevocabilmente a SACE con efficacia dal [●], data di pagamento dell'indennizzo da parte di SACE ai sensi della Garanzia SACE, tutti i diritti, inclusi quelli di pagamento, e le azioni vantati dal Soggetto Finanziatore medesimo ai sensi del Contratto di Finanziamento [e [●]]² nei confronti dell'Impresa Beneficiaria [e [●]]³ relativamente all'importo pari ad Euro [●]⁴ [nonché relativamente alla quota pari a [●] degli importi, maturati e maturandi, dovuti dall'Impresa Beneficiaria al Soggetto Finanziatore ai sensi del Contratto di Finanziamento, e dovuta dal Soggetto Finanziatore a SACE quale quota della remunerazione ai sensi dell'articolo 4 (*Remunerazione della Garanzia SACE*) delle Condizioni Generali relative alla Garanzia SACE] (collettivamente, i "**Diritti Ceduti**").

Il Soggetto Finanziatore garantisce (i) l'esistenza dei Diritti Ceduti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1266 codice civile, (ii) di essere titolare di ogni diritto, titolo e interesse sui Diritti Ceduti e (iii) di non averli precedentemente ceduti ovvero costituito altri vincoli reali sugli stessi.

Il presente Atto di Cessione è retto dalla legge italiana e per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il foro di Roma.

Letto, confermato e sottoscritto⁵

[LUOGO], [●]

[SOGGETTO FINANZIATORE]

Nome: [●]

Titolo: [●] *In qualità di legale rappresentante o altro soggetto munito dei necessari poteri di [Soggetto Finanziatore]*

[Firma Digitale del Rappresentante Legale o altro soggetto munito dei necessari poteri del Soggetto Finanziatore]

¹ Inserire solo in caso di finanziamento in pool, ove il cedente agisca in nome e per conto di tutti i finanziatori

² Identificare i documenti relativi a eventuali garanzie reali e personali

³ Identificare eventuali garanti o terzi obbligati

⁴ Identificare le somme in relazione alle quali si chiede / è stato corrisposto l'indennizzo ai sensi della garanzia SACE

⁵ Da inviare a SACE via PEC, firmato digitalmente dal legale rappresentante del Soggetto Finanziatore

Allegato 9
MODELLO DI NOTIFICA DELLA CESSIONE

Lettera raccomandata a.r.

[all'Impresa Beneficiaria]

[al/ai garante/i]

p.c.: SACE S.P.A. ("**SACE**")

Piazza Poli, 37/42

00187 - Roma

Alla c.a.: [●]

[Luogo], [Data]

Oggetto: Contratto di Finanziamento datato [●] (il "**Contratto di Finanziamento**") coperto da Garanzia SACE No. / Codice Unico Identificativo (C.U.I.) [●] (la "**Garanzia SACE**")

Gentili Signori,

facciamo riferimento al Contratto di Finanziamento ed al pagamento effettuato da SACE a valere sulla Garanzia SACE a seguito del vostro inadempimento alle obbligazioni di rimborso previste nel Contratto di Finanziamento, per notificarvi ai sensi e per gli effetti degli articoli 1264 e 1265 del Codice Civile che:

1. Il Soggetto Finanziatore [anche per conto degli ulteriori partecipanti al Contratto di Finanziamento]¹ con atto di cessione del [●] ha irrevocabilmente trasferito a SACE con efficacia dal [●], data di pagamento dell'indennizzo da parte di SACE ai sensi della Garanzia SACE, tutti i crediti, i diritti, inclusi quelli di pagamento, e le azioni vantati dal Soggetto Finanziatore medesimo ai sensi del Contratto di Finanziamento [e [●]]² nei confronti dell'Impresa Beneficiaria [e [●]]³ relativamente all'importo pari ad Euro [●]⁴ [nonché relativamente alla quota pari a [●] degli importi, maturati e maturandi, dovuti dall'Impresa Beneficiaria al Soggetto Finanziatore ai sensi del Contratto di Finanziamento, e dovuta dal Soggetto Finanziatore a SACE quale quota della remunerazione ai sensi dell'articolo 4 (*Remunerazione della Garanzia SACE*) delle Condizioni Generali relative alla Garanzia SACE] (i "**Diritti Ceduti**").
2. A far data dal pagamento di [valuta] avvenuto in data [●] da parte di SACE quale adempimento delle obbligazioni di SACE ai sensi della Garanzia SACE, SACE è automaticamente ed espressamente surrogata in tutti i crediti, diritti, inclusi quelli di pagamento, le ragioni e le azioni vantati dal Soggetto Finanziatore nei confronti dell'Impresa Beneficiaria [e [●]]⁵ ai sensi del Contratto di Finanziamento [e [●]]⁶ fino alla concorrenza della somma corrisposta (i "**Diritti Surrogati**") e il Soggetto Finanziatore [anche per conto degli ulteriori partecipanti al Contratto di Finanziamento]⁷ ha inoltre surrogato SACE nei Diritti Surrogati anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1201 del codice civile, fermo restando l'autonomo diritto di regresso di SACE nei confronti dell'Impresa Beneficiaria.

La presente comunicazione è retta ed interpretata secondo la legge italiana.

¹ Inserire solo in caso di finanziamento in pool, ove il cedente agisca in nome e per conto di tutti i finanziatori

² Identificare i documenti relativi a eventuali garanzie reali e personali

³ Identificare eventuali garanti o terzi obbligati

⁴ Identificare le somme in relazione alle quali è stato corrisposto l'indennizzo ai sensi della garanzia SACE

⁵ Identificare eventuali garanti o terzi obbligati

⁶ Identificare i documenti relativi a eventuali garanzie reali e personali

⁷ Inserire solo in caso di finanziamento in pool, ove il cedente agisca in nome e per conto di tutti i finanziatori

[SOGGETTO FINANZIATORE]

Nome: [•]

Titolo: [•] *In qualità di legale rappresentante o altro soggetto munito dei necessari poteri di [Soggetto Finanziatore]*